

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	16
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	25
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	32
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	33
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	34
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	35
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	39
AFFARI SOCIALI (XII)	»	56
AGRICOLTURA (XIII)	»	57
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	58

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.30 alle 9.50, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	4
------------------	---

Giovedì 20 giugno 2013.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, FIOM – CGIL, FIM – CISL e UILM – UIL nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1139, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1139, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni di rappresentanti di Greenpeace, Legambiente e WWF nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1139, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Atto n. 7 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	14
SEDE REFERENTE:	
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Atto n. 7.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2013.

Giuseppe LAURICELLA (PD), *relatore*, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito svolto nelle precedenti sedute presenta una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Florian KRONBICHLER (SEL), concorda con la proposta di parere contrario del relatore.

Rileva infatti che lo schema di decreto appare quasi come una sorta di attestato dell'ex-Ministro dell'interno ai suoi colleghi prefetti. Si prevede la costituzione di comitati di controllo che, di fatto, esautorano le competenze proprie delle autonomie locali.

Riguardo alla situazione specifica delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da lui ben conosciuta, il fatto che il provvedimento ampli le competenze del commissario governativo rispetto a quelle del Presidente della Giunta provinciale,

alimenta il sospetto che si vogliano centralizzare le funzioni di indirizzo e coordinamento.

Infine, sottolinea come si tratti di un provvedimento estemporaneo, che verrebbe adottato al di fuori della soppressione delle Province, intervento, a suo avviso, indispensabile per delineare un nuovo quadro della presenza dello Stato sul territorio.

Renato BALDUZZI (SCpI) si associa alle perplessità espresse ma non tanto sulla base delle ragioni testè evidenziate dal collega quanto piuttosto in ragione della necessità di una individuazione chiara ed esplicita delle competenze prefettizie.

Ritiene che i prefetti svolgano una funzione importante sui territori; nel testo in esame, peraltro, è opportuna una maggiore specificazione in più punti, a partire dalla funzione di autorità provinciale di pubblica sicurezza e di pubblica incolumità.

Emanuele FIANO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere contrario del relatore.

Intende quindi soffermarsi su alcuni punti. In primo luogo, richiama la mancanza di un quadro normativo certo riguardo all'assetto delle province pur tenendo conto che il Governo ha manifestato la chiara intenzione, come da ultimo emerso nel corso dell'audizione del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, di procedere celermente su tale materia.

In secondo luogo, richiama le perplessità emerse nel dibattito riguardo all'effettiva possibilità di conseguire i risparmi attesi, essendo anche stata espressa la preoccupazione sul rischio di dare luogo a spese aggiuntive alla luce delle nuove funzioni previste.

Infine, ritiene che i poteri posti dal provvedimento in capo al prefetto, relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti sociali e civili, appaiono, oltre che imprecisati, anche non condivisibili a suo avviso.

Mariastella GELMINI (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere contrario del relatore.

Rileva, infatti, come una riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio e dell'articolazione delle prefetture-UTG in assenza di un quadro normativo certo sull'assetto delle province non appare condivisibile. Ricorda come, nel corso dell'audizione svolta, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, abbia assicurato che vi è l'intenzione di procedere in tempi certi. Ritiene dunque che si potrà riaffrontare il tema in esame una volta chiarito il destino delle province. Richiama, altresì, quanto evidenziato dall'ANCI nel proprio parere e ribadisce come, altrimenti, vi è il rischio di dare luogo ad una grande confusione.

Fabiana DADONE (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere contrario del relatore per i motivi già espressi nel corso della discussione. Tra questi, ricorda che il termine per l'adozione del provvedimento in esame è già venuto in scadenza; al contempo, il quadro normativo relativo al futuro assetto delle province è ancora incerto. Infine, stigmatizza il fatto che si attribuiscono nuovi e ulteriori poteri ai prefetti, nonostante ne abbiano già molti e sebbene all'inizio il riferimento fosse solo alle prefetture-UTG.

Renato BALDUZZI (SCpI) evidenzia al relatore l'opportunità di integrare le premesse della proposta di parere evidenziando come « i poteri del prefetto appaiono inoltre imprecisati per quanto attiene alle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza e di pubblica incolumità ».

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene, in particolare, condivisibile aver fatto riferimento, nelle premesse contenute nella proposta di parere, alla circostanza per cui i poteri del prefetto, rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti sociali e civili, appaiono imprecisati. A suo avviso è altresì opportuno sottolineare

con forza come questi appaiano esorbitanti rispetto all'ambito di intervento normativo autorizzato dalla legge per l'esercizio del potere regolamentare del Governo.

Emanuele FIANO (PD) riguardo al punto testé richiamato dal collega Bressa prospetta al relatore l'opportunità di sopprimere le parole « in parte » in modo da rendere più incisivo il riferimento al fatto che i poteri del prefetto, rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti sociali e civili, appaiano esorbitanti rispetto all'ambito di intervento normativo autorizzato dalla legge per l'esercizio del potere regolamentare del Governo

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, premesso che il Governo non ha osservazioni sulla proposta di parere e prende atto dell'orientamento della Commissione, sottolinea che lo schema di regolamento in esame non mira a mantenere il posto ai prefetti, ma ha come unica finalità quella di dare attuazione a una disposizione di legge introdotta nell'ordinamento dal precedente Esecutivo. Quanto al merito, lo schema di regolamento parte dall'assunto che, a prescindere da quale sarà la sorte delle province, la dimensione circondariale ottimale per le prefetture-uffici territoriali del Governo è rappresentata dalla circoscrizione provinciale. Ciò premesso, dichiara che manifesterà al ministro dell'interno l'avviso che il Governo debba soprassedere all'adozione del regolamento – fermo restando che la decisione al riguardo spetta al ministro e al Consiglio dei ministri – in attesa di definire la questione ordinamentale relativa alle province. Ricorda, infine, che per la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio occorrerà – se si vorrà procedere ancora con regolamento di delegificazione – una nuova autorizzazione in quanto il termine dell'autorizzazione alla base dello schema in esame è già adesso scaduta da tempo.

Giuseppe LAURICELLA (PD), *relatore*, ricorda come fin dall'inizio del dibattito

sia emersa l'insufficienza del provvedimento. Ribadisce quindi l'auspicio di poter definire una riforma dell'organizzazione dello Stato sul territorio che abbia il carattere dell'organicità e della coerenza rispetto all'assetto istituzionale che sarà definito.

Riformula, quindi, nella parte delle premesse, la proposta di parere contrario nel senso emerso dal dibattito (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.40

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2013.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Elena BOSCHI (PD) reputa positiva la discussione in atto sull'abolizione

del finanziamento pubblico ai partiti, anche per la grande attenzione prestata al tema da parte dei cittadini.

Proprio in virtù della delicatezza del tema, si dichiara favorevole alla necessità di un approfondimento, mantenendo però circoscritti i tempi di esame; e questo per non dare all'esterno l'idea che il Parlamento voglia andare per le lunghe o perdere tempo. Sottolinea, infatti, la necessità di modificare la normativa vigente e ricorda come il tema dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti sia nei programmi di diversi gruppi, come il Movimento 5 Stelle e il Popolo della libertà.

Nell'elaborare una nuova normativa, bisogna però, a suo avviso, evitare di reintrodurre nuove forme di finanziamento pubblico, anche per coerenza con l'esito del referendum abrogativo del 1993, che non può essere messo in discussione.

Giudica positivamente la gradualità prevista dal disegno di legge del Governo, al fine di non far cadere il peso dell'abolizione del finanziamento pubblico sulle spalle dei lavoratori dei singoli partiti.

Infine, ritiene che debba essere assicurata la trasparenza delle spese effettuate dai partiti, in modo da permettere una forma di controllo da parte dei cittadini che hanno deciso di finanziare i partiti, e nel contempo anche la trasparenza relativa ai soggetti finanziatori dei partiti, in modo da evitare qualsiasi forma di influenza privata su di essi.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene necessario che la Commissione svolga sul provvedimento in esame un approfondimento serio, che ne consideri tutte le implicazioni, evitando eccessive semplificazioni volte a rincorrere una presunta domanda dell'opinione pubblica. Intende dunque evidenziare, in questa sede, alcune di queste implicazioni di cui occorrerà tenere conto nel prosieguo dell'*iter* parlamentare.

In primo luogo, ritiene condivisibile il richiamo al referendum svolto nel 1993, ma fa presente che occorre anche considerare quello che era il reale oggetto di quella consultazione e, in generale, quanto evidenziato dalla Corte costituzionale, a

partire dalla sentenza n. 16 del 1978, riguardo ai limiti del potere di abrogazione delle leggi con referendum ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione. Con la sentenza citata, la Corte costituzionale ha infatti chiarito che esistono « leggi costituzionalmente obbligatorie », ossia leggi formalmente ordinarie, ma costituzionalmente obbligate e quindi non abrogabili completamente. Si tratta delle leggi delle quali l'ordinamento non può fare a meno perché disciplinano aspetti della vita del Paese che non possono restare senza disciplina. Tra queste c'è ad esempio la legge elettorale: è evidente infatti che possono esistere leggi elettorali diverse per contenuto, ma non può non esistere una legge elettorale. Si aggiunga che il referendum abrogativo non priva il legislatore del potere di disciplinare una certa materia per sempre, altrimenti ad ogni referendum si determinerebbe un permanente affievolimento del potere legislativo.

Ora, a suo avviso, la legge sul finanziamento pubblico dei partiti è una legge costituzionalmente obbligatoria, nel senso che si può discutere sulla forma di questo finanziamento, ma non sulla sua esistenza, talché che il referendum del 1993 va inteso come pronunciamento del corpo elettorale contro una particolare forma di finanziamento pubblico dei partiti, e non contro il principio del finanziamento pubblico dei partiti. Che il finanziamento pubblico dei partiti sia necessario discende infatti dall'impianto stesso della Costituzione, che affida alla politica la rappresentanza degli interessi dei cittadini e la composizione degli stessi nel quadro dell'interesse generale. Perché possa svolgere questa sua funzione, occorre però che la politica non solo sia legittimata dal consenso dei cittadini, ma sia libera e autonoma da altri poteri. La separazione e l'autonomia dei poteri non deve infatti essere intesa solo nel senso tradizionale della separazione dei poteri pubblici tra loro – legislativo, giurisdizionale ed esecutivo – bensì anche nel senso più ampio della separazione dei poteri pubblici da altri poteri, e in particolare dal potere economico e da quello mediatico. È la

Costituzione stessa quindi a richiedere che si garantisca l'autonomia del potere politico dagli altri poteri e questa garanzia si attua con il finanziamento pubblico dei partiti. Senza finanziamento pubblico, la politica dipende infatti dalla generosità dei contributi privati e non può essere autonoma dai soggetti che erogano questi contributi e dai loro interessi privati.

Sottolinea quindi come questo non significhi che sia irrilevante il modo in cui si realizza il finanziamento pubblico dei partiti. È anzi essenziale stabilire chi può accedere al finanziamento pubblico, in quali forme e sotto quali condizioni. In particolare, è essenziale che il finanziamento sia trasparente e che sia erogato con il vincolo di servire per la copertura di spese che i partiti sostengono per attività riconducibili alle funzioni proprie e legittime di un partito; non può cioè trattarsi di un finanziamento « in bianco ».

In conclusione, ritiene che la discussione non dovrebbe vertere sul punto se il finanziamento pubblico dei partiti debba esistere, ma sul modo e la forma di questo finanziamento, in quanto senza finanziamento pubblico si mette a rischio la sopravvivenza dei partiti come corpi politici intermedi, strutturati e radicati, laddove solo partiti strutturati e radicati garantiscono non solo la partecipazione dei cittadini al dibattito politico, ma anche la decisione politica.

Renato BALDUZZI (SCpI) rileva che — come emerso dagli interventi fin qui svolti — è comune la convinzione che la discussione in sede referente richieda tempi ragionevoli e congrui alla delicatezza e importanza della materia trattata. D'altra parte, ritiene importante che per le audizioni sia previsto un tempo adeguato e che non si considerino un passaggio dovuto, che si può sbrigare frettolosamente. A suo avviso, si dovrebbe anzi sospendere la discussione per procedere quanto prima alle audizioni, dedicando ad esse un tempo congruo, per poi riprendere la discussione con tempi certi, ma adeguati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ricorda che i rappresentanti dei gruppi in Com-

missione hanno manifestato l'avviso che i tempi stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'esame in sede referente siano eccessivamente ristretti e si dice convinto che tale orientamento sarà tenuto nel debito conto dai presidenti di gruppo nell'ambito della Conferenza stessa. Ricordato che attualmente, essendo stata deliberata l'urgenza del provvedimento, la Commissione deve concluderne l'esame entro il 18 luglio, osserva che probabilmente consentire alla Commissione di lavorare per tutto il mese di luglio non implicherebbe un ritardo nell'iter complessivo del provvedimento, atteso che difficilmente l'Assemblea potrebbe discuterlo nell'ultima parte del mese di luglio, quando solitamente i lavori dell'Aula si concentrano sugli atti dovuti e in scadenza. Dichiara infine di non condividere la proposta di rimandare l'esame del provvedimento a dopo lo svolgimento delle audizioni, fermo restando che per le stesse occorre prevedere un tempo congruo.

Danilo TONINELLI (M5S) ricorda che il provvedimento in esame è importante per cittadini e che è necessaria su di esso una ampia convergenza dei gruppi. Ritiene pertanto opportuna una ampia discussione su di esso e chiede alla presidenza di verificare se sia possibile un ampliamento dei tempi di esame, fermo restando che deve trattarsi di tempi certi. Concorda poi con il relatore Fiano sul fatto che non si debba rimandare l'esame del provvedimento a dopo lo svolgimento delle audizioni.

Maurizio BIANCONI (PdL) stigmatizza l'ansia di correre a fare cose che appaiano agli occhi dell'opinione pubblica, ritenendo per contro essenziale fare le cose giuste, soprattutto quando — come in questo caso — si discute di un provvedimento che incide pesantemente sulla vita interna dei partiti e che minaccia la loro stessa esistenza. Fa presente che il problema non è tanto nella parte relativa al finanziamento della politica — a suo parere, se il provvedimento trattasse solo di questo, potrebbe procedere con grande speditezza —

quanto nella parte relativa alla disciplina della democrazia interna dei partiti, essendo quest'ultimo un tema che, per le gravi implicazioni che ha, non può essere trattato di fretta, ma va discusso con la necessaria attenzione. Quindi, considerato che la parte relativa al finanziamento della politica è quella sulla quale c'è la maggiore attenzione e pressione dell'opinione pubblica, suggerisce che si potrebbe operare una sorta di stralcio, nel senso di discutere il tema del finanziamento della politica e il tema della vita interna dei partiti nell'ambito di due distinti procedimenti legislativi, da portare avanti con tempi diversi.

Alfredo D'ATTORRE (PD), premesso di condividere la proposta del deputato Fiano, sottolinea l'importanza delle audizioni che la Commissione ha programmato di svolgere, le quali non costituiscono una perdita di tempo, come qualcuno ha insinuato, ma un'importante occasione di approfondimento su temi essenziali come quelli trattati dai progetti di legge in esame. A suo avviso, è essenziale far capire anche all'esterno che su temi come questi il Parlamento ha il dovere di prendersi il tempo che serve e che il tempo dell'approfondimento non è tempo perso, fermo restando che il tempo che si prende deve essere ben impiegato e che non ci possono essere rinvii ingiustificati. Quanto all'ipotesi di separare la discussione sul finanziamento della politica da quella sulla vita interna dei partiti, esprime il proprio orientamento contrario, ritenendo che il collegamento tra le due parti sia inscindibile e sottolineando come per il suo gruppo la disciplina della democrazia interna dei partiti sia un punto irrinunciabile.

Roberta AGOSTINI (PD), *presidente*, ricorda che le questioni poste con gli interventi procedurali di oggi potranno essere più opportunamente discusse nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ritiene quindi che, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe proseguire l'esame nella seduta odierna, consentendo a chi desi-

dera intervenire di farlo, fermo restando che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di martedì prossimo potrà decidere di rivedere la successiva organizzazione dei lavori. Quindi, non essendovi obiezioni, avverte che riprendono gli interventi di carattere generale.

Danilo TONINELLI (M5S) preliminarmente ricorda come, oltre al disegno di legge del Governo, sul quale i relatori hanno principalmente posto la loro attenzione, siano all'esame della Commissione anche altre proposte di legge.

Osserva quindi come il Movimento 5 Stelle rappresenti un punto di vista nuovo, esterno rispetto alla politica e al passato. Non ci si può infatti esimere dal ricordare che in passato, i finanziamenti pubblici sono stati elargiti ai partiti in misura molto più ampia di quella giustificata dal titolo di rimborsi elettorali. Si trattava del resto di partiti con strutture pesanti, in contrasto con lo spirito dell'articolo 49 della Costituzione, che parla solo di metodo democratico.

Sottolinea come proprio sia proprio a partiti simili che il disegno di legge del Governo tende a dare riconoscimento giuridico, condizionando a questo l'elargizione del finanziamento. Evidenzia che solo durante le campagne elettorali i grandi partiti tendono a diventare per così dire liquidi, per riacquistare subito dopo una struttura orizzontale.

Si parla di certezza del diritto, ma questa, a suo avviso, consiste nel far capire che cosa un partito non deve essere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) rileva come, a suo avviso, la discussione dovrebbe riguardare, in primo luogo, la necessità o meno che ci sia un finanziamento pubblico ai partiti politici.

Richiama, in proposito, quanto testè evidenziato dal collega Giorgis ritenendo che sia opportuno discutere sulla possibilità di poter effettivamente attribuire una valenza costituzionale alle relative norme.

Evidenzia come con il disegno di legge in esame si stia, di fatto, condizionando

l'erogazione di benefici fiscali ad una certa struttura del partito politico. In pratica, si sta affermando che per poter fare politica occorre essere strutturati in un certo modo. Ricorda come il dibattito in sede di Assemblea costituente fu ampio ed approfondito in proposito ma alla fine si concluse con l'opportunità di non fare espresso riferimento a tali aspetti.

A suo avviso, interferire oggi su tale decisione può apparire in qualche modo semplicistico. In particolare, occorre tenere conto del rischio che, soprattutto a livello locale, per fare una raccolta dei fondi sia necessario dotarsi di uno statuto e delle altre prescrizioni richieste dalla legge. Tale impostazione potrebbe apparire eccessiva soprattutto se si considera la funzione di una lista elettorale. Va infatti tenuta presente la realtà attuale – a livello sia locale sia nazionale – senza prefigurare solo l'ipotesi di un partito stabile e di lunga vita.

Evidenzia come finora sia stata lasciata ampia libertà in questo campo; al con-

tempo, va considerato che gli episodi che hanno portato a disfunzioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche riguardavano soggetti politici che si erano dotati di uno statuto « perfetto »: si tratta dunque di porre l'attenzione soprattutto sul tema dei controlli e di come questi vengono effettuati.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 20 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Atto n. 7).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Atto n. 7);

richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione sullo schema di regolamento in esame nella seduta del 21 maggio 2013;

richiamato il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 7 marzo 2013;

tenuto conto che, rispetto al momento in cui è stato approvato il decreto-legge n. 95 del 2012 sono sopravvenute nuove esigenze sul piano istituzionale, in particolare in ordine alla modifica dell'assetto costituzionale della forma di Stato e di governo, in cui rientra il futuro assetto delle province;

rilevato, infatti, che l'iter dello schema di decreto in esame doveva procedere in parallelo col provvedimento di riordino delle province, che non è invece ancora giunto a compimento anche a seguito della conclusione anticipata della XVI legislatura e che, con l'interruzione del processo di riorganizzazione delle province, si è arrestato il parallelismo con il

processo di riorganizzazione della presenza dello Stato nel territorio, dando luogo ad una situazione chiaramente disarmonica;

ricordato, in particolare, che il Presidente del Consiglio, nell'illustrare alla Camera dei deputati il programma del suo Governo, nella seduta del 29 aprile 2013, ha affermato che «bisogna riordinare i livelli amministrativi e abolire definitivamente le province» e che, conseguentemente, in attesa di tale scelta affidata ancora all'eventualità, non si può, oggi, definire un assetto organizzativo della presenza dello stato sul territorio in materia adeguata;

rilevate, altresì, l'indeterminatezza degli effetti prospettati dallo schema di regolamento in esame in ordine ai risparmi che si dovrebbero conseguire in termini economici e la mancata considerazione di quelli che potrebbero essere gli effetti economici e sociali sulla base della riorganizzazione prospettata;

evidenziato che gli strumenti indicati e le soluzioni avanzate nello schema di regolamento in esame non sembrano supportati da un preventivo esame delle singole funzioni, capace di individuare specificamente i termini attuali di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, data la diminuzione delle risorse disponibili; al contrario, l'esame di ogni singola funzione-linea di attività normativamente coinvolta, se preventivamente effettuato,

avrebbe potuto evidenziare il punto fondamentale di quale sia il livello essenziale della prestazione, cioè quello non solo irrinunciabile ma che venga incontro a diffusi problemi delle imprese e degli utenti, gravanti in termini di costi e indebiti rallentamenti sulla qualità dell'attività economica e civile del territorio considerato;

richiamato quanto è emerso dalla discussione svolta presso la I Commissione relativamente allo schema di regolamento in titolo, con particolare riguardo al fatto che:

il termine previsto dalla legge per l'emanazione del regolamento in esame è scaduto: infatti l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevedeva che il regolamento in questione fosse emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, ossia entro novanta giorni dal 15 agosto 2012; a ciò si aggiunga che nel frattempo è entrato in carica un diverso Governo;

in mancanza di un quadro normativo certo sull'assetto delle province, l'intervento di cui allo schema di regolamento in esame – richiesto dagli obiettivi di riduzione della spesa fissati dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 – non potrà essere affrontato compiutamente prima che sia stata definita la questione del futuro assetto delle province, anche al fine di evitare una serie di costi connessi alla riorganizzazione a fronte di una cornice istituzionale ancora in corso di definizione;

riguardo al testo proposto vi sono molte perplessità, innanzitutto in relazione alla effettiva possibilità di conseguire i risparmi di spesa attesi e al rischio che, al posto dei risparmi, si determinino spese aggiuntive;

andrebbero calcolati non solo i costi aggiuntivi, ma anche quelli indiretti della revisione proposta, calcolando, in particolare, le spese del personale che viene distolto dal suo lavoro ordinario ai fini dell'impiego nel processo di riorganizzazione del sistema;

in merito ai risparmi previsti, va considerato come nuove competenze attribuite ai prefetti, come quella relativa alle stazioni uniche appaltanti, non sono di fatto mai decollate, creando problemi anche economici ai piccoli comuni;

i poteri del prefetto, rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti sociali e civili, appaiono imprecisati, nonché in parte esorbitanti rispetto all'ambito di intervento normativo autorizzato dalla legge per l'esercizio del potere regolamentare del Governo;

dallo schema di regolamento in esame non emerge con sufficiente chiarezza – mentre è un punto che andrebbe riconosciuto formalmente – la titolarità in capo ai prefetti di un compito che di fatto essi ormai svolgono da tempo e che ha comportato la trasformazione della loro figura, vale a dire il compito della promozione della leale cooperazione tra i diversi livelli di governo della Repubblica;

sottolineato come resti comunque ferma l'intenzione del Parlamento di portare avanti una riforma dell'organizzazione dello Stato sul territorio che abbia il carattere dell'organicità e che sia realizzata in armonia con l'assetto istituzionale che sarà definito dal Parlamento al termine del percorso in atto,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Atto n. 7).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Atto n. 7);

richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione sullo schema di regolamento in esame nella seduta del 21 maggio 2013;

richiamato il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 7 marzo 2013;

tenuto conto che, rispetto al momento in cui è stato approvato il decreto-legge n. 95 del 2012 sono sopravvenute nuove esigenze sul piano istituzionale, in particolare in ordine alla modifica dell'assetto costituzionale della forma di Stato e di governo, in cui rientra il futuro assetto delle province;

rilevato, infatti, che l'iter dello schema di decreto in esame doveva procedere in parallelo col provvedimento di riordino delle province, che non è invece ancora giunto a compimento anche a seguito della conclusione anticipata della XVI legislatura e che, con l'interruzione del processo di riorganizzazione delle province, si è arrestato il parallelismo con il

processo di riorganizzazione della presenza dello Stato nel territorio, dando luogo ad una situazione chiaramente disarmonica;

ricordato, in particolare, che il Presidente del Consiglio, nell'illustrare alla Camera dei deputati il programma del suo Governo, nella seduta del 29 aprile 2013, ha affermato che «bisogna riordinare i livelli amministrativi e abolire definitivamente le province» e che, conseguentemente, in attesa di tale scelta affidata ancora all'eventualità, non si può, oggi, definire un assetto organizzativo della presenza dello stato sul territorio in materia adeguata;

rilevate, altresì, l'indeterminatezza degli effetti prospettati dallo schema di regolamento in esame in ordine ai risparmi che si dovrebbero conseguire in termini economici e la mancata considerazione di quelli che potrebbero essere gli effetti economici e sociali sulla base della riorganizzazione prospettata;

evidenziato che gli strumenti indicati e le soluzioni avanzate nello schema di regolamento in esame non sembrano supportati da un preventivo esame delle singole funzioni, capace di individuare specificamente i termini attuali di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, data la diminuzione delle risorse disponibili; al contrario, l'esame di ogni singola funzione-linea di attività normativamente coinvolta, se preventivamente effettuato,

avrebbe potuto evidenziare il punto fondamentale di quale sia il livello essenziale della prestazione, cioè quello non solo irrinunciabile ma che venga incontro a diffusi problemi delle imprese e degli utenti, gravanti in termini di costi e indebiti rallentamenti sulla qualità dell'attività economica e civile del territorio considerato;

richiamato quanto è emerso dalla discussione svolta presso la I Commissione relativamente allo schema di regolamento in titolo, con particolare riguardo al fatto che:

il termine previsto dalla legge per l'emanazione del regolamento in esame è scaduto: infatti l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevedeva che il regolamento in questione fosse emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, ossia entro novanta giorni dal 15 agosto 2012; a ciò si aggiunga che nel frattempo è entrato in carica un diverso Governo;

in mancanza di un quadro normativo certo sull'assetto delle province, l'intervento di cui allo schema di regolamento in esame – richiesto dagli obiettivi di riduzione della spesa fissati dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 – non potrà essere affrontato compiutamente prima che sia stata definita la questione del futuro assetto delle province, anche al fine di evitare una serie di costi connessi alla riorganizzazione a fronte di una cornice istituzionale ancora in corso di definizione;

riguardo al testo proposto vi sono molte perplessità, innanzitutto in relazione alla effettiva possibilità di conseguire i risparmi di spesa attesi e al rischio che, al posto dei risparmi, si determinino spese aggiuntive;

andrebbero calcolati non solo i costi aggiuntivi, ma anche quelli indiretti della revisione proposta, calcolando, in particolare, le spese del personale che viene distolto dal suo lavoro ordinario ai fini dell'impiego nel processo di riorganizzazione del sistema;

in merito ai risparmi previsti, va considerato come nuove competenze attribuite ai prefetti, come quella relativa alle stazioni uniche appaltanti, non sono di fatto mai decollate, creando problemi anche economici ai piccoli comuni;

i poteri del prefetto, rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti sociali e civili, appaiono imprecisati ed esorbitanti rispetto all'ambito di intervento normativo autorizzato dalla legge per l'esercizio del potere regolamentare del Governo; i poteri del prefetto appaiono inoltre imprecisati per quanto attiene alle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza e di pubblica incolumità;

dallo schema di regolamento in esame non emerge con sufficiente chiarezza – mentre è un punto che andrebbe riconosciuto formalmente – la titolarità in capo ai prefetti di un compito che di fatto essi ormai svolgono da tempo e che ha comportato la trasformazione della loro figura, vale a dire il compito della promozione della leale cooperazione tra i diversi livelli di governo della Repubblica;

sottolineato come resti comunque ferma l'intenzione del Parlamento di portare avanti una riforma dell'organizzazione dello Stato sul territorio che abbia il carattere dell'organicità e che sia realizzata in armonia con l'assetto istituzionale che sarà definito dal Parlamento al termine del percorso in atto,

esprime

PARERE CONTRARIO.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 342 Realacci</i>)	16
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Testo base adottato dalla Commissione</i>)	23
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento dei Relatori</i>)	24
AVVERTENZA	22

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

C. 957 Micillo.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 342 Realacci).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alla proposta di legge C. 957 Micillo viene abbinata la proposta di legge C. 342 Realacci.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, illustra la proposta di legge C. 957, del quale è primo firmatario. Osserva quindi come la proposta di legge si componga di 7 articoli, attraverso i quali si perseguono essenzialmente due obiettivi: inasprire il quadro sanzionatorio per le condotte che danneggiano l'ambiente (attualmente punite prevalentemente a titolo di contravvenzione), inserendo nuovi delitti nel codice penale e nuove ipotesi di responsabilità derivante da reato per le persone giuridiche; modificare la disciplina della legittimazione ad agire per danno ambientale, consentendo l'azione oltre che allo Stato anche agli enti territoriali e prevedendo, in caso di inerzia, un potere sostitutivo per il PM.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge novella il codice penale introducendovi nuovi delitti. Si tratta del delitto di associazione ecomafiosa (articolo 416-bis.1 c.p.), aumentando le pene già previste per l'associazione mafiosa quando la stessa sia finalizzata ad alcune condotte specifiche, riconducibili ai delitti contro l'ambiente nonché dell'introduzione nel codice del Titolo VI-bis, Dei delitti contro l'ambiente, composto da 15 nuovi articoli (da 452-bis a 452-sexiesdecies).

In questo titolo è previsto in primo luogo il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis), che prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 5.000 a 150.000 euro per chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Vi è poi il delitto di danno ambientale (articolo 452-ter), che si realizza quando la compromissione o il deterioramento previsti dall'articolo precedente si verificano (reclusione da due a sette anni e multa da 20.000 a 250.000 euro). La fattispecie è aggravata (reclusione da 3 a 8 anni e multa da 50.000 a un milione di euro), se dall'illegittima immissione deriva una compromissione rilevante, un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o una compromissione la cui eliminazione risulta di particolare complessità dal punto di vista tecnico o economico. Una ulteriore aggravante (reclusione da tre a venti anni e multa da 10.000 a un milione di euro) è prevista se dall'illecita immissione deriva una lesione personale grave o la morte di una persona. Nel computo delle circostanze, il giudice non dovrà tener conto di eventuali attenuanti conconrenti con le suesposte aggravanti.

Altro delitto previsto è quello del disastro ambientale (articolo 452-quater), che punisce con la reclusione da 4 a 20 anni e con la multa da 250.000 euro a 2 milioni di euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie

cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale. Stessa pena se tale immissione offende la pubblica incolumità o cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

Vi è quindi il delitto di alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette (articolo 452-quinquies), che punisce (reclusione da uno a tre anni e multa da 2.000 a 20.000 euro) chiunque illegittimamente: 1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della flora o per il patrimonio naturale; 2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica.

Se dal pericolo si passa all'evento – ovvero se si realizza il rilevante deterioramento della flora (n. 1) o si pregiudica la sopravvivenza di una specie animale protetta (n. 2) – le pene sono aumentate fino alla metà (terzo comma). Ulteriori aggravanti sono previste se « l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso » ovvero se si alterano o distruggono bellezze naturali protette; delle due ulteriori aggravanti previste dall'articolo 452-sexies, in forza del quale nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies la pena è aumentata di un terzo se il pericolo o il danno: 1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Delitto di estrema rilevanza è il delitto di traffico illecito di rifiuti (articolo 452-septies), che punisce con la reclusione da uno a 6 anni e con la multa da 20.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce « quantitativi di rifiuti » (primo comma). Fa fattispecie è aggravata quando la condotta ha

per oggetto rifiuti pericolosi o radioattivi nonché se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, della flora o della fauna selvatica o un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Vi è inoltre il delitto di traffico o abbandono di sorgenti radioattive e di materiale nucleare (articolo 452-*octies*), che punisce con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 50.000 a 750.000 euro chiunque illecitamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, abbandona o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. La pena è aggravata se dal fatto deriva il pericolo di rilevante deterioramento dell'ambiente ovvero un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Altro delitto è quello di frode in materia ambientale (articolo 452-*novies*), che punisce con la reclusione da 2 a 4 anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel nuovo titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta.

Il delitto di impedimento al controllo (articolo 452-*decies*), punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati. La disposizione pare idonea ad essere applicata a fronte di qualsiasi ostacolo ai pubblici controlli (e dunque non esclusivamente nella tutela dell'ambiente).

Vi è inoltre il delitto di danneggiamento delle risorse economiche ambientali (articolo 498-*bis*), che punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 250.000 euro chi danneggia le risorse ambientali così da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse.

Tutti i delitti introdotti sono aggravati se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (articolo 452-*undecies*); sono perseguibili a titolo di colpa i fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quinquies*, 452-*septies* e 452-*octies* (articolo 452-*duodecies*), con pene diminuite di un terzo ed è disciplinata l'applicazione di pene accessorie (articolo 452-*terdecies*); è equiparata – ai fini dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal codice penale – l'autorizzazione in materia ambientale acquisita illecitamente alla mancata autorizzazione (articolo 452-*quinquiesdecies*).

La proposta disciplina inoltre una forma di ravvedimento operoso (articolo 452-*sexiesdecies*), prevedendo una diminuzione di pena nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione dei colpevoli e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ovvero di chi – prima del dibattimento – provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica. Quest'ultima è oggetto dell'articolo 452-*quaterdecies*, in base al quale, in caso di condanna per uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal codice, il giudice deve ordinare la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato ovvero dell'ente del quale il condannato abbia la rappresentanza o del quale sia amministratore. L'adempimento degli obblighi di bonifica e ripristino è condizione necessaria per accedere all'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 2 della proposta novella il decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di introdurvi il nuovo articolo 25-*undecies*.¹ dedicato ai delitti ambientali disciplinati dal codice penale e il

nuovo articolo 26-*bis*, volto ad attenuare la responsabilità per l'ente che collabori con le autorità.

L'articolo 3 novella l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 per prevedere anche in caso di commissione di uno dei delitti contro l'ambiente introdotti nel codice penale la c.d. confisca di valori ingiustificati.

L'articolo 4 del progetto di legge contiene una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo volto a individuare le fattispecie penali attualmente vigenti abrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni di riforma, con particolare riferimento al Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) e alle disposizioni sull'inquinamento provocato dalle navi (d.lgs. n. 202 del 2007); coordinare con la riforma le disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. n. 231 del 2001); coordinare con la riforma la normativa oggi vigente apportandovi le modifiche strettamente necessarie « al solo fine di evitare duplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio » (comma 4); aggiornare la normativa alla luce dei provvedimenti approvati in sede di Unione europea nelle more dell'emanazione del decreto legislativo.

L'articolo 5 della proposta di legge disciplina la legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale con particolare riguardo agli enti territoriali e al ruolo delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, introducendo nel Codice dell'ambiente l'articolo 310-*bis*. La nuova disposizione: riproduce il testo, ancora vigente, del comma 5 dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, che viene conseguentemente abrogato; reintroduce nell'ordinamento nazionale le disposizioni dettate dai commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, che sono stati abrogati dall'articolo 318 del Codice dell'ambiente; prevede che l'azione di risarcimento del danno ambientale, in caso di inerzia dei soggetti legittimati (ovvero Stato ed enti territoriali), sia promossa dal pubblico ministero.

L'articolo 6 novella il codice di procedura penale, e le relative norme di attuazione, coordinandone la disciplina con le modifiche introdotte in materia di reati ambientali mentre l'articolo 7 dispone sull'entrata in vigore della riforma, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che i relatori, sulla base delle indicazioni emerse nella precedente seduta, hanno predisposto una nuova proposta di testo base. Si tratta, segnatamente, di un testo unificato delle proposte di legge in esame che invita i relatori a illustrare.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, premette come, alla luce della discussione che si è svolta nella seduta di ieri, abbia rielaborato, con il collega Mattiello, il testo base da sottoporre al voto della Commissione, cercando di recepire alcune delle indicazioni emerse nel corso dei lavori.

In particolare, al primo comma è stata individuata la condotta tipica del candidato che si presta allo scambio elettorale politico-mafioso mediante promessa o erogazione di denaro o altra utilità, prevedendo la pena della reclusione da due a otto anni. Sul punto precisa che il minimo di pena di due anni è conforme a quanto previsto dall'articolo 378, comma 2, c.p. in caso di favoreggiamento di un soggetto appartenente alla criminalità organizzata (di cui all'articolo 416-*bis* c.p.), e il mas-

simo corrisponde alla pena della reclusione fino a 4 anni prevista sia per il favoreggiamento che per il voto di scambio di cui all'articolo 96 del Testo Unico delle Leggi Elettorali, aumentata da un terzo alla metà ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con legge n. 203 del 1991 (« Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. »).

Per quanto riguarda l'esigenza di proporzionalità della pena, più volte richiamata durante la discussione, ricorda quanto precisato dal Sottosegretario Ferri nella seduta di ieri, e cioè che il reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona al momento delle reciproche promesse, in quanto il disvalore sanzionato dalla norma è la tipica condotta dello « scendere a patti » con l'organizzazione mafiosa per ottenere voti. Pertanto, l'effettiva erogazione di denaro o altra utilità inciderà sulla gravità della condotta in termini di applicazione più o meno severa della pena della reclusione prevista.

Per quanto, invece, riguarda il secondo comma del testo base, si introduce, anche nella nuova proposta di testo base, la punibilità per il reato di scambio elettorale politico-mafioso del soggetto affiliato all'organizzazione criminale e si stabilisce che la pena è aumentata per colui che ottiene la promessa di denaro o altra utilità di cui al primo comma, realizzando la condotta prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, ossia avvalendosi « della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali ». Mentre il terzo comma dell'articolo 416-*bis* descrive i comportamenti che caratterizzano l'associazione di tipo mafioso, tra cui l'utilizzo della forza di intimidazione per condizionare il libero voto, il

secondo comma dell'articolo 416-*ter* punisce la tipica condotta del mafioso che si presta allo scambio elettorale con l'esclusiva finalità di ottenere un corrispettivo rappresentato da denaro o altra utilità. Si può, quindi, concludere che la prima è una condotta strumentale alla generica affermazione dell'organizzazione mafiosa, la seconda è una fattispecie criminale autonoma che si perfeziona con l'accordo tra il politico e il mafioso finalizzata, per quest'ultimo, al conseguimento di denaro o altra utilità.

Enrico COSTA (Pdl) rileva come la norma sia stata « asciugata », ma ritiene che vi siano alcuni aspetti da chiarire. Con riferimento alla pena, osserva come la pena minima sia un quarto della pena massima e vi sia quindi una forbice forse troppo ampia. Quanto al concetto di utilità, ritiene che occorra valutare se precisare che la stessa debba avere un carattere patrimoniale. Ritiene, inoltre, che la condotta o comunque l'utilità debbano essere qualificate come indebite.

Walter VERINI (Pd) osserva che il testo è stato semplificato e migliorato e che potrà essere ulteriormente migliorato nel corso dell'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Cosimo FERRI ringrazia i relatori per il lavoro di semplificazione del testo, ritenendo peraltro che vi siano alcuni aspetti da approfondire, anche al fine di tipizzare il più possibile la fattispecie.

In relazione al primo comma ritiene che appaia eccessivamente ampia la previsione della punibilità anche di chi « chiede ».

Ritiene condivisibile la previsione di una pena più bassa rispetto a quella di cui all'articolo 416-*bis*, in quanto rispondente a un principio di proporzionalità. L'articolo 416-*ter*, infatti, mira a sanzionare coloro che stipulano un accordo politico-mafioso, senza che sia necessario per la punibilità del fatto verificare che l'accordo sia stato rispettato. D'altra parte, quando fossero accertati aiuti e sostegno forniti da

parte del politico nei confronti dell'associazione mafiosa, sarebbe configurabile l'ipotesi di concorso esterno, punito ai sensi dell'articolo 416-*bis*.

Rileva come non appaia giustificabile un aumento di pena per l'affiliato che procaccia la promessa di voti. Costui risponde già di partecipazione al reato associativo ex articolo 416-*bis*. L'ulteriore condotta del mafioso che realizza il reato-fine previsto e punito dall'articolo 416-*ter* non ha una maggiore offensività e disvalore di quella realizzata dal candidato politico.

Ritiene, infine, che sarebbe auspicabile l'aggiunta della qualificazione indebita delle altre utilità perseguite, ciò al fine di circoscrivere la rilevanza penale di un accordo rivolto al conseguimento di utilità indebite.

Michela MARZANO (PD) chiede chiarimenti sul significato della qualificazione indebita delle utilità perseguite.

Il sottosegretario Cosimo FERRI precisa di ritenere auspicabile che, tra le varie utilità, siano selezionate quelle « indebite », avendo cioè riguardo ad utilità cui la controparte non avrebbe diritto o accesso nel rispetto delle condizioni e dei presupposti legali. Cita quindi, a titolo esemplificativo, l'aggiudicazione di appalti, concorsi pubblici e finanziamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che si debba approfondire l'aspetto dell'entità della pena per escludere che, da un lato, si arricchiscano gli elementi della fattispecie descrittivi della condotta e, dall'altro, si riduca eccessivamente l'entità della pena rispetto a quella prevista dal testo vigente, che va da 7 a 12 anni.

Enrico COSTA (Pdl) sottolinea come, nel corso delle audizioni, anche il professor Visconti abbia rilevato l'opportunità di introdurre nella norma la locuzione « indebiti profitti » e come, comunque, tale concetto sia già previsto da varie norme del codice civile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come la scelta di un testo base non

rappresenti una scelta preclusiva, che cristallizza la formulazione del testo, trattandosi semplicemente di un passaggio procedurale consistente nell'adozione di un testo che costituisca la base, il punto di riferimento per la successiva fase dell'esame in sede referente: l'esame degli emendamenti, nel corso del quale proseguirà il dibattito e potranno essere apportate ulteriori modifiche alla formulazione del testo.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) ritiene che sarebbe preferibile adottare sin da ora una scelta precisa tra le varie visioni e filosofie che sono alla base delle possibili formulazioni della norma, anche per evitare di configurare fattispecie non sufficientemente tassative e determinate, che potrebbero dare origine a bizzarrie interpretative.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, ritiene che sia opportuna una riflessione sui casi concreti che potrebbero o meno rientrare nel concetto di utilità indebita. Cita, ad esempio, il caso del politico che si impegna, una volta eletto, a sostenere l'approvazione di una determinata legge.

Alfonso BONAFEDE (M5S) precisa come per il suo gruppo sia importante ampliare l'ambito di applicazione della fattispecie, senza però incidere sulla quantificazione della pena. Ritiene, inoltre, che qualificare l'utilità come « indebita » sembri superfluo, considerata la costante interpretazione della giurisprudenza.

Enrico COSTA (Pdl) annuncia il voto favorevole sull'adozione quale testo base del testo unificato proposto dai relatori, precisando tuttavia che si tratta di un « voto tecnico », poiché su tale testo permangono molte riserve.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che l'adozione del testo base non conclude l'esame in sede referente, ma semplicemente apre la fase emendativa, non essendo quindi affatto preclusa la possibilità di dibattere ulteriormente e di apportare modifiche. Nessun altro chiedendo di inter-

venire, dichiara concluso l'esame preliminare. Pone quindi in votazione la proposta di adottare come testo base il testo unificato predisposto dai relatori.

La Commissione approva la proposta dei relatori di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di mercoledì 26 giugno 2013 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dà atto dei pareri espressi dalle Commissioni I, XI e XII. Avverte che le Commissioni VIII e IX hanno rinunciato ad esprimere il parere, mentre la V Commissione ha comunicato che il parere sarà espresso all'Assemblea.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, osserva come la Commissione Affari costituzionali abbia espresso parere favorevole con un'osservazione che pone una questione seria, che potrebbe costituire oggetto di una questione pregiudiziale di costituzionalità. Ritenendo quindi che tale osservazione debba essere immediatamente recepita dalla Commissione, presenta, insieme al correlatore, il presidente Ferranti, l'emendamento 1.600, soppressivo della lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento (*vedi allegato 2*).

Walter VERINI (PD) ritiene opportuna la presentazione dell'emendamento 1.600 dei relatori, fermo restando che l'Assemblea è sovrana e potrà eventualmente valutare se inserire nel testo una nuova formulazione della lettera *c-bis*) in questione.

La Commissione approva l'emendamento 1.600 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Gianluca PINI (LNA) preannuncia la presentazione da parte dell'onorevole Molteni di una relazione di minoranza ed il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, gli onorevoli Costa e Ferranti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 245 Scalfarotto.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
C. 925 Costa e C. 1100 Gelmini.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola e altri, C. 328 Francesco Sanna e altri, C. 923 Micillo e altri e C. 204 Burtone.

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico-mafioso*). Chiunque chiede o accetta la promessa di procacciamento di voti, ottenuti con le modalità previste dal

terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 2 a 8 anni.

La pena è aumentata per chi ottiene la promessa o l'erogazione di denaro o di altra utilità di cui al primo comma, realizzando la condotta prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis. ».

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).

1. 600. I Relatori.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 61/2013: Nuove disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) . 25
- Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo unificato C. 331 e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 28

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Atto n. 13 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 30

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

- Sui lavori della Commissione 31
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 61/2013: Nuove disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1139 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 giugno 2013.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ricorda che il relatore aveva chiesto di acquisire dati ed elementi circa gli oneri ed i tempi connessi alla piena attuazione dell'AIA, le relative fonti di finanziamento e gli eventuali oneri a carico dei conti pubblici. Al riguardo, segnala che fermi restando gli approfondimenti che in merito saranno svolti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il comma 12 dell'articolo 1 prevede esplicitamente che all'attuazione dell'AIA si provveda con i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata; conseguentemente, stante anche il volume di

reddito prodotto dall'impresa, non si rilevano oneri a carico dei conti pubblici. Per quanto concerne i costi direttamente derivanti dalla struttura commissariale, ribadisce che i relativi trattamenti economici saranno posti interamente a carico dell'impresa. Fa presente che, parimenti a carico dell'impresa, sono posti gli oneri di funzionamento dell'impresa stessa cui si fa fronte, ai sensi del citato comma 12, con i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata. In relazione alle attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni affidata all'ISPRA, ritiene che, fermi restando gli approfondimenti che in merito saranno svolti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, le stesse rientrino nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite all'Istituto, tenuto conto che l'ISPRA è il soggetto cui compete, ai sensi dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'effettuazione dell'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell'AIA. In ordine all'allineamento temporale dei proventi derivanti da sanzioni con l'utilizzo previsto dalla norma, ritiene che si possano escludere effetti finanziari negativi, in quanto l'utilizzo sarà coerente con il profilo temporale di acquisizione, avuto riguardo anche ai tempi di acquisizione delle risorse stesse. In merito ai profili di copertura finanziaria, conferma che tali proventi possono essere destinati alle finalità ambientali senza effetti finanziari negativi, in quanto trattasi di entrate aventi carattere di novità, atteso che si riferiscono a sanzioni di istituzione molto recente. Conferma quindi che i proventi per le sanzioni pecuniarie non sono già destinati a specifici interventi previsti per legge. Rileva che con la locuzione di cui all'articolo 2, comma 3: «pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale» è da intendersi il capitolo 7503; le risorse introitate, dovranno essere necessariamente allocate su apposito piano gestionale di nuova istituzione. Per quanto

predetto, rileva che la norma in esame non sembra generare ambiguità in merito all'allocazione delle risorse alla missione 18, programma12, essendo univocamente presente nella stessa un pertinente capitolo, appunto il 7503, con le finalità predette. Con riferimento, infine, alla tematica dei fondi comunitari per il settore dell'acciaio sollevate dal deputato Palese, precisa che il ricorso alle risorse comunitarie è in via di regolamentazione da parte della Commissione europea, che prossimamente varerà la Comunicazione relativa ad un piano d'azione per l'acciaio, allo stato ancora sotto forma di proposta ma in via d'adozione. In sintesi, rileva che la Commissione si impegna a garantire che la concessione dei fondi europei nell'ambito di *Horizon 2020* e dei Fondi strutturali, segua il principio di specializzazione intelligente delle regioni (*smart specialization*) e tenga conto della sostenibilità degli investimenti in termini di conservazione e creazione di posti lavoro in una regione specifica, applicando inoltre le norme di cofinanziamento e la riduzione del contributo proprio ai Fondi strutturali prevista per i paesi beneficiari dei programmi. In particolare, evidenzia che, in tema di Fondi strutturali, vengono individuati gli interventi che possono contribuire ad accompagnare i processi di ristrutturazione del settore. Nel contesto attuale di cambiamento e ristrutturazione, rileva che la Commissione raccomanda di sfruttare appieno il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore e agevolare una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero. Osserva che la stessa Commissione riconosce poi il ruolo degli aiuti di Stato, nell'ambito dei quali il settore siderurgico può usufruire di varie categorie di aiuti trasversali che concorrono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020: aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti alla formazione e all'occupazione e aiuti volti a promuovere la tutela dell'ambiente. Rileva

che la Commissione inoltre invita la Banca europea per gli investimenti (BEI) a prendere in esame le domande di finanziamento a lungo termine relative a progetti siderurgici caratterizzati da un profilo di rischio più basso e il cui obiettivo sia quello di garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione previste dalla direttiva relativa alle emissioni industriali, sulla base delle BAT (*best available technology*).

Evidenzia che i prodotti siderurgici altamente innovativi possono invece essere finanziati dal meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF), meccanismo di credito innovativo con ripartizione dei rischi, istituito congiuntamente dalla Commissione europea e dalla BEI per migliorare l'accesso al finanziamento con capitale di debito per la promozione di attività ad elevato profilo di rischio nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico, della dimostrazione e dell'innovazione. Infine, sempre in tema di ricerca e sviluppo, osserva che la Commissione ricorda che per il periodo di programmazione 2014-2020 i progetti di ricerca per il settore siderurgico potranno usufruire di finanziamenti dell'ordine di circa 280 milioni di euro concessi dal Fondo di ricerca carbone e acciaio. Evidenzia come a dette risorse si aggiungano i fondi disponibili sulle tematiche previste da *Horizon 2020* dove un sostegno specifico alle industrie di processo può essere concesso anche attraverso SPIRE, un partenariato pubblico-privato (PPP) attualmente allo stadio di proposta. Fa presente che eventuali impieghi delle risorse comunitarie non potranno prescindere dal quadro normativo di riferimento sopra delineato e, si rammenta, in corso di approvazione. Rileva infine che spetterà tuttavia agli organi commissariali di valutarne la fattibilità per l'azienda.

Rocco PALESE (Pdl) osserva come, con riferimento alla situazione dell'Ilva di Taranto, analogamente a quanto accaduto in relazione ad altre situazioni di emergenza ambientale, sarebbe opportuno prevedere che le risorse pubbliche stanziare

dal provvedimento in esame, o comunque disponibili a legislazione vigente, non vengano computate, almeno in parte, ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1139, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, recante nuove disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

gli interventi connessi all'autorizzazione integrata ambientale sono integralmente a carico delle risorse aziendali e, pertanto, non comporteranno alcun onere a carico della finanza pubblica;

tali risorse sono costituite esclusivamente da quelle derivanti dalla prosecuzione dell'attività dello stabilimento oltre che da quelle ottenibili attraverso lo svincolo dei fondi attualmente oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 1, comma 11;

le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni assegnate all'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, rientrano nell'ambito delle competenze proprie del suddetto istituto, e alle stesse potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

sono a carico dell'impresa non solo tutti i trattamenti economici dei soggetti impiegati nella struttura commissariale, come stabilito dall'articolo 1, comma 13, ma anche gli eventuali ulteriori oneri derivanti dal funzionamento della struttura stessa;

i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie – per inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 – dei quali è prevista la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, non presentano una specifica finalizzazione a legislazione vigente;

i proventi derivanti dalle suddette sanzioni saranno riassegnati, mediante allocazione in uno specifico piano di gestione di nuova istituzione, al capitolo 7503 già iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

valutata, pertanto, la necessità di prevedere esplicitamente all'articolo 1, comma 13, che sono altresì a carico dell'impresa gli eventuali ulteriori oneri derivanti dal funzionamento della struttura commissariale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 13, sostituire il quarto periodo con il seguente: Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa. »

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta in sede consultiva, al fine di procedere all'esame dell'atto del Governo n. 13.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende 14.15.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

Nuovo testo unificato C. 331 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rocco PALESE (PdL), *relatore*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 331 e C. 927, recante una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, ricalca in parte il testo del disegno di legge presentato dal Governo nella XVI legislatura (A.C. 5019) e non approvato in via definitiva dal Parlamento. Con riferimento ai profili rilevanti ai fini dell'esame presso la Commissione bilancio, osserva che sia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), che dispongono che il giudice possa prescrivere particolari modalità di controllo, attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, sia quelle di cui all'articolo 2, concernenti l'istituto della sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato con messa alla prova dello stesso e lo svolgimento di prestazioni di lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, e sia quelle di cui all'articolo 12, che prevedono che l'ordinanza che dispone la sospensione del processo debba essere trasmessa alla locale sezione di polizia giudiziaria per l'inserimento nella banca dati delle Forze di

polizia, erano già contenute nell'originario A.C. 5109 di iniziativa governativa. In merito a tali disposizioni, la relazione illustrativa ne prevedeva la neutralità finanziaria, ritenendo pertanto non necessaria la predisposizione di una relazione tecnica. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo confermi quanto riportato nella suddetta relazione illustrativa, con particolare riferimento alla idoneità delle clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 14, a garantire che dall'attuazione del presente provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la delega potrà essere esercitata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, con riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione giustizia, considera opportuno che il Governo assicuri che le modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 6, comma 1, nonché le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato, di cui all'articolo 6-bis, possano essere effettuate nel rispetto della clausola di invarianza di cui all'articolo 14 e, inoltre, che lo svolgimento dell'apposita indagine socio-familiare e l'attuazione delle altre misure di cui all'articolo 4, comma 3, possano avvenire nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto di competenza, concorda con il relatore circa la necessità che il Ministero della giustizia fornisca elementi utili a dimostrare l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4. Inoltre, riguardo alla richiesta di assicurazioni da parte del Governo circa il rispetto della clausola di invarianza di cui all'articolo 14, con riferimento alle modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di

esecuzione esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, previsto all'articolo 6, comma 1, del provvedimento, ritiene che la norma, come formulata, prefiguri un aumento della dotazione organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, senza, peraltro, indicare le unità di personale di cui si prevede l'incremento, la conseguente spesa e la relativa copertura finanziaria. Osserva che ciò si pone in contrasto con quanto previsto in materia di riduzione degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche del personale della pubblica amministrazione, da ultimo stabilito dal decreto-legge n. 95 del 2012, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura. Fa presente, inoltre, che ogni eventuale adeguamento numerico delle citate dotazioni organiche potrà avvenire solo a seguito di apposito provvedimento legislativo che rechi la quantificazione dei relativi oneri e la corrispondente copertura finanziaria. Rileva pertanto l'opportunità di un rinvio al fine di acquisire i necessari elementi informativi.

Rocco PALESE (PdL), *relatore*, concorda con il rappresentante del Governo sull'opportunità di rinvio, sottolineando come il provvedimento in esame, il cui spirito appare condivisibile, reca taluni profili di criticità finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Atto n. 13.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 giugno 2013.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che è pervenuta una nota della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, secondo la quale, nell'ambito della struttura organizzativa della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, risulta già assegnato l'incarico di coordinatore generale e che l'entrata in vigore del regolamento in esame non ne determinerà la cessazione. Concorda inoltre sull'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso comma 3, nel senso di sostituire le parole: « in assenza » con le seguenti: « in caso di assenza o impedimento ».

Luigi BOBBA (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (atto n. 13),

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo il quale, nell'ambito della

struttura organizzativa della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, risulta già assegnato l'incarico di coordinatore generale e che l'entrata in vigore del regolamento in esame non ne determinerà la cessazione;

rilevato che le disposizioni previste dallo schema di regolamento saranno attuate nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso comma 3, sostituire le parole: in assenza con le seguenti: in caso di assenza o impedimento;

sia introdotta una disposizione transitoria volta a precisare che l'entrata in vigore del regolamento in esame non comporta la cessazione dell'incarico di coordinatore generale attualmente in corso.»

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, comunicando le scuse del Governo alla Commissione, fa presente di non disporre dei necessari elementi di risposta alle interrogazioni previste per la giornata odierna, chiedendone il rinvio ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel rilevare come tale situazione non dovrebbe

ripetersi, rinvia lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata previste ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

Giovedì 20 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.20 alle 13.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato al Senato	33
AVVERTENZA	33

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 20 giugno 2013.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

C. 1197 Governo, approvato al Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9 alle 9.20 e dalle 11.15 alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
Nuovo testo C. 331 Ferranti.*

SEDE REFERENTE

*Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
C. 67 Realacci, C. 326 Bratti e C. 893 Pellegrino.*

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Moby SpA sulle condizioni del trasporto marittimo di passeggeri da e per la Sardegna	34
Audizione di rappresentanti di Grandi Navi Veloci SpA, Marinvest Srl e SNAV SpA sulle condizioni del trasporto marittimo di passeggeri da e per la Sardegna	34
Audizione di rappresentanti di Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione SpA sulle condizioni del trasporto marittimo di passeggeri da e per la Sardegna	34

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 giugno 2013.

Audizione di rappresentanti di Moby SpA sulle condizioni del trasporto marittimo di passeggeri da e per la Sardegna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.

Audizione di rappresentanti di Grandi Navi Veloci SpA, Marinvest Srl e SNAV SpA sulle condizioni

del trasporto marittimo di passeggeri da e per la Sardegna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

Audizione di rappresentanti di Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione SpA sulle condizioni del trasporto marittimo di passeggeri da e per la Sardegna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare e C. 1042 Benamati (*Esame e rinvio*) 35

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.50.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare e C. 1042 Benamati.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che l'esame della proposta di legge C. 750 Dell'Orco è stato iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea del mese di luglio in quota opposizione. Ai sensi di quanto precisato in una lettera del Presidente della Camera dei deputati del febbraio 2000, sottolinea che non sussiste un regime speciale per l'esame dei progetti di legge in quota opposizione, né quindi sono ipotizzabili limiti all'attività delle Commissioni in sede referente. Di conseguenza, qualora esistano progetti vertenti su materia analoga, come in questo caso, la Presidenza è tenuta all'abbinamento *ex*

ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Peraltro, sottolinea che spetterà alla Presidenza il compito di tutelare le prerogative dell'opposizione nel corso dei lavori, promuovendo, ad esempio, l'adozione del progetto di legge su cui verte la richiesta dei gruppi di opposizione quale testo base per la successiva attività istruttoria, salvo che la Commissione non decida, con l'assenso dei rappresentanti dei gruppi di opposizione, la redazione di un testo unificato.

Dario NARDELLA (PD), *relatore*, fa presente che le proposte di legge C. 750 Dell'Orco e C. 1042 Benamati, di iniziativa parlamentare, e la proposta 947, di iniziativa popolare, prevedono norme in materia di orari di apertura/chiusura degli esercizi commerciali e artigianali. Tutte le proposte intervengono, direttamente o indirettamente, su quanto disposto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto Salva-Italia) che ha reso la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali permanente e non più solo sperimentale ed applicabile in tutto il territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d'arte.

Ricorda che fino al 2011 l'apertura degli esercizi commerciali è stata soggetta, in base alle norme legislative e alle disposizioni regionali e comunali, a limitazioni

concernenti, in particolare, l'obbligo di chiusura domenicale e festiva e l'obbligo di rispettare determinati orari di apertura e chiusura. In tal senso, criteri generali erano stabiliti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 114/1998 recante la disciplina generale per il settore del commercio.

Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 114 del 1998 attribuisce ai titolari di esercizi di vendita al dettaglio la libertà di determinare gli orari di apertura e di chiusura al pubblico, nel rispetto tuttavia delle disposizioni dettate in via generale dal medesimo decreto e dei criteri emanati dai comuni, in ossequio a quanto ora disposto dall'articolo 50, comma 7, del Testo unico sugli enti locali (TUEL).

In base al medesimo decreto, la libertà degli esercenti di restare aperti al pubblico può essere esercitata tra le ore 7 e le ore 22 nei giorni feriali, con un limite massimo di apertura giornaliera di 13 ore e con l'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva e, nei casi previsti dai comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale (confronta articolo 11, commi 2 e 4). Il comma 5 dell'articolo 11 conferisce ai Comuni la facoltà di individuare, previo parere delle organizzazioni di categoria e dei consumatori, giorni e zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, venendo stabilito che tale facoltà venga prevista nel mese di dicembre e almeno 8 domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. Invero, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il comma 5 non detterebbe una disposizione immediatamente precettiva, essendo indefettibile l'attuazione di essa mediante regolamentari comunali [Cons. St., Sez. V, 5 aprile 2005, n. 1548].

L'articolo 12 conferma la specialità del regime degli orari nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nonché nelle città d'arte e nei loro territori, già affermata dalla previgente legislazione. Per essi viene infatti prevista la libertà degli esercenti di determinare gli orari dei propri negozi anche in deroga agli obblighi di

chiusura nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale di cui al comma 4 del precedente articolo 11. Il comma 2 dell'articolo 12 conferma il potere di coordinamento dei comuni ex articolo 50, comma 7, TUEL (articolo 36, comma 3, legge n. 142 del 1990), venendo previsto che, nei periodi di maggiore afflusso turistico, le organizzazioni rappresentative delle categorie coinvolte (esercenti, lavoratori, consumatori) possano definire accordi con i Comuni per assicurare all'utenza idonei livelli di servizio e di informazione.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 114/1998 esonera dall'applicazione del titolo IV alcune tipologie di attività, in virtù della tipologia dei beni oggetto di rivendita (ad esempio generi di monopolio; giornali; gelaterie; gastronomie, rosticcerie, pasticcerie; bevande; fiori; mobili; supporti di ogni tipo di video e musica; souvenir eccetera), o dei luoghi in cui tali attività sono aperte (villaggi turistici; strutture turistico-ricettive; aree di servizio pertinenti ad infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali; sale cinematografiche eccetera).

Tale impianto normativo è stato (per implicito) confermato dal primo dei cosiddetti decreti Bersani (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), il cui articolo 3, nel dettare molteplici disposizioni pro-concorrenza, non ha intaccato la disciplina sugli orari del suddetto decreto legislativo n. 114/1998. In particolare l'articolo 3, comma 1, elimina una serie di limiti e prescrizioni alle attività commerciali in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi

sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione.

Nel corso del 2011, nel quadro delle riforme sistemiche anticrisi, dapprima l'articolo 35, comma 6, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha introdotto la lettera *d-bis*) al comma 1 dell'articolo 3 decreto-legge n. 223/2006, intesa a liberalizzare, « in via sperimentale », gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio situati in località turistiche o città d'arte.

La piena liberalizzazione dei giorni e orari di apertura degli esercizi commerciali, è stata quindi realizzata con il decreto-legge n. 201/2011 (decreto Salva-Italia) che, con l'articolo 31 elimina qualsiasi vincolo su questo specifico aspetto: la limitazione dell'estensione del nastro orario giornaliero di apertura (precedentemente di tredici ore); l'obbligo di mezza giornata di chiusura infrasettimanale; l'obbligo di chiusura nei giorni festivi per i quali non sia prevista una specifica deroga.

All'esito dei due interventi normativi del luglio-dicembre 2011 il nuovo comma 1, lettera *d-bis*), dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223/2006, nella versione oggi in vigore, stabilisce che « le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: [...] *d-bis*) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ».

La nuova lettera *d-bis*) del comma 1 del citato articolo 3 decreto-legge n. 223/2006, aggiunge pertanto all'elenco degli ambiti normativi, per i quali è espressamente escluso che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni, anche la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva di tutti gli esercizi e di tutte le attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Ricorda infine che la sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 2012 ha respinto per inammissibilità i ricorsi proposti da varie regioni (Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Piemonte) avverso la liberalizzazione introdotta dal decreto « Salva Italia », autorizzante l'apertura dei centri commerciali anche nella giornata di domenica. Sottolinea altresì che l'Antitrust in una recente segnalazione (maggio 2013) sulla liberalizzazione in materia di commercio, in merito alla deliberazione della Giunta della regione Lombardia 26 ottobre 2012, n. IX – 4345, ha osservato che, essa limitando l'apertura di medie strutture di vendita nelle ipotesi in cui le stesse abbiano impatto sugli esercizi di vicinato, ovvero creino integrazioni con altre tipologie di vendita, appare suscettibile di introdurre ingiustificati ostacoli al libero esercizio delle attività commerciali.

Illustra, quindi, il contenuto delle tre proposte di legge in esame.

La proposta di legge C. 750 prevede all'articolo 1 che le attività commerciali siano svolte senza limiti (orari di apertura/chiusura, chiusura domenicale/festiva, mezza giornata), quando gli esercizi siano ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte (comma 1); l'abrogazione dell'intero articolo 31 del decreto-legge 201/2011 (comma 2); che le regioni, adottino, attraverso una procedura di consultazione (enti locali, organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori), un piano per la regolazione dei giorni di apertura per gli esercizi commerciali non ubicati nelle località turistiche o città d'arte, che il piano regionale preveda, per ciascuna domenica o giorno festivo, l'apertura del 25 per cento degli esercizi per ciascun settore merceologico e per ciascun esercizio commerciale non oltre il massimo annuo di dodici giorni di apertura festiva (commi 3 e 4); che le regioni e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alle suddette prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

L'articolo 2 della proposta di legge C. 750 istituisce l'Osservatorio sulle aperture domenicali e festive con il compito di

verificare gli effetti della nuova regolazione delle aperture domenicali e festive ai sensi della presente legge. L'osservatorio dovrà esser istituito dal 1° gennaio 2014, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dello sviluppo economico e sarà composto da dieci membri, i quali svolgeranno le loro funzioni senza alcuna corresponsione di emolumenti, compensi o rimborso spese.

La proposta di legge C. 947, di iniziativa popolare, si limita ad abrogare la lettera *d-bis*) dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006 (così come modificata dall'articolo 31 del decreto-legge n. 201/2011) che, come si è visto, prevede il divieto di porre limiti o restrizioni all'apertura degli esercizi commerciali.

L'effetto dell'abrogazione della citata disposizione restituisce alle Regioni la facoltà di regolare la materia.

La proposta di legge C. 1042, infine, pur mantenendo saldi i principi della liberalizzazione del comparto, introduce nuove disposizioni, all'interno del medesimo articolo 31 del decreto-legge 201/2011, prevedendo un piano territoriale degli orari degli esercizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico a cura dei comuni. I piani sono predisposti entro il 28 febbraio con cadenza triennale. La procedura di adozione del piano prevede lo strumento della consultazione (aziende,

organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori). È comunque fatta salva la libera prestazione di servizi, previa comunicazione al pubblico, da parte degli operatori e dei conduttori di esercizi commerciali e artigianali a conduzione familiare.

La predisposizione del piano da parte dei comuni, in assenza di modifiche all'impianto generale dell'articolo 31 del decreto-legge n. 201/2011 implica che il contenuto di esso deve rispettare i principi informativi delle disposizioni di liberalizzazione. Al riguardo la proposta n. 1042 specifica che il piano ha la finalità di promuovere un'offerta complessiva del territorio anche tramite l'integrazione degli orari di funzioni e servizi affini e complementari e deve garantire la piena e costante fruibilità da parte dei cittadini degli esercizi commerciali; rispettare i diritti dei lavoratori; assicurare l'attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, in tema di conciliazione di tempi di vita e di lavoro e di coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.	
Audizione di rappresentanti di Italia Lavoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	39
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	40
5-00387 Pizzolante: Attuazione della normativa sulla sicurezza del lavoro per la bonifica degli ordigni bellici	40
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	50
5-00388 Bechis: Iniziative per la salvaguardia dei lavoratori « esodati »	40
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	51
5-00389 Di Salvo: Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori della Berco SpA	41
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	52
5-00390 Paris: Vicende occupazionali della Indesit Company in Italia	41
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	54

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224 Fedriga, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1014 Fedriga e C. 387 Murer</i>)	43
Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano (<i>Esame e rinvio</i>)	48

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Audizione di rappresentanti di Italia Lavoro.
(*Svolgimento e conclusione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, svolgendo talune considerazioni preliminari sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva. Avverte, altresì, che gli auditi hanno messo a disposizione della Commissione una documentazione, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Paolo REBOANI, *presidente di Italia Lavoro*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Cesare DAMIANO, *presidente*, a più riprese, Walter RIZZETTO (M5S), Davide BARUFFI (PD), Renata POLVERINI (PdL) e Marialuisa GNECCHI (PD).

Paolo REBOANI, *presidente di Italia Lavoro*, svolge ulteriori considerazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 13.35.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00387 Pizzolante: Attuazione della normativa sulla sicurezza del lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Renata POLVERINI (PdL), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, chiedendo al Governo per quali

ragioni non sia stata data ancora attuazione alla legge n. 177 del 2012 sulla sicurezza del lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renata POLVERINI (PdL), nel prendere atto che il decreto interministeriale attuativo è ancora in corso di definizione presso il competente dicastero, si riserva di valutarne il contenuto una volta che esso sarà adottato, sperando che ciò avvenga in tempi ragionevoli.

5-00388 Bechis: Iniziative per la salvaguardia dei lavoratori « esodati ».

Eleonora BECHIS (M5S) illustra la sua interrogazione, chiedendo se il Governo sia a conoscenza della paradossale situazione in cui si trovano taluni lavoratori, i quali, salvaguardati dalla legge per quanto riguarda l'accesso alla pensione secondo la normativa previgente alla « riforma Fornero », hanno ricevuto i bollettini per il versamento della contribuzione volontaria, senza tuttavia che l'INPS gli abbia fatto pervenire una comunicazione formale circa l'avvenuto accoglimento della loro domanda.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Eleonora BECHIS (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, fa notare che, in base agli elementi emersi da tale risposta, i lavoratori, in un periodo già molto difficile come quella attuale, sono costretti a subire una vera e propria forma di violenza psicologica dall'INPS: auspica, pertanto, che il Governo possa promuovere una campagna

informativa tesa a spiegare loro come si debbano comportare per vedere salvaguardati i propri diritti.

5-00389 Di Salvo: Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori della Berco SpA.

Giovanni PAGLIA (SEL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, ripercorrendo le vicende occupazionali della società Berco SpA.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara di non potersi ritenere soddisfatto, facendo notare che la risposta del rappresentante del Governo non ha fatto altro che ripercorrere fatti noti, senza indicare soluzioni concrete. Rileva, peraltro, che il vero problema consiste nel fatto che i vertici dell'azienda si rifiutano ostinatamente di sedersi ai tavoli di crisi con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, limitandosi a interloquire con il dicastero del lavoro per l'accesso agli strumenti di sostegno del reddito. Chiede, pertanto, al Governo di pretendere un comportamento più consono allo svolgimento di normali relazioni industriali da parte della società, che non può sfuggire alle proprie responsabilità, considerata anche la rilevanza strategica di un'impresa, come quella in oggetto, che fa capo a un gruppo che rappresenta un patrimonio dell'economia e dell'occupazione in Italia.

5-00390 Paris: Vicende occupazionali della Indesit Company in Italia.

Valentina PARIS (PD) illustra la sua interrogazione, chiedendo al Governo quali iniziative intenda assumere al fine di favorire una soluzione per le vicende occupazionali della Indesit Company in Italia, anche a tutela della credibilità del *made in Italy*.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Valentina PARIS (PD), preso atto della disponibilità del Governo a intraprendere misure a tutela dei livelli occupazionali, fa notare che appare necessario offrire strumenti stabili ai lavoratori coinvolti, evitando di fare esclusivo ricorso a « provvedimenti ponte », come il decreto-legge appena approvato dalla Camera, che mirano alla concessione di ammortizzatori sociali o a iniziative di sostegno del reddito. Auspica, pertanto, che il Governo si attivi concretamente per fungere da stimolo alla crescita del livello tecnologico dell'impresa, promuovendo anche la riqualificazione professionale del personale interessato, mediante un incremento della qualità della loro formazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta inizia alle 14.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 giugno 2013.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, dopo che nella precedente seduta ha avuto inizio l'esame della proposta di legge C. 249 Ghizzoni, è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la preannunciata proposta di legge C. 1186 Marzana; considerato che la citata proposta di legge verte sulla medesima materia recata dal progetto di legge di cui è già iniziato l'esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 1186, a prima firma del deputato Marzana, ha un contenuto dispositivo identico alla proposta di legge C. 249 Ghizzoni, di cui la Commissione ha già avviato l'esame nella scorsa settimana; pertanto, l'articolo 1 di tale provvedimento — con il medesimo obiettivo di fornire una risposta definitiva ai numerosi lavoratori del comparto della scuola, per i quali, in considerazione delle particolari modalità con cui è organizzata l'attività didattica, si impone una diversa impostazione nella disciplina normativa dell'accesso alla pensione — modifica l'alinea dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, disponendo l'applicazione dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti alle disposizioni di cui al citato decreto-legge, oltre che ai soggetti già individuati, anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (secondo il quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno).

Osserva, quindi, che la sola differenza tra i due progetti di legge è costituita dalla norma di copertura finanziaria, atteso che la proposta di legge C. 1186 — a differenza della proposta di legge C. 249 — propone una circoscritta modifica al regime dell'imposizione fiscale per i prodotti ener-

getici, incrementando in misura delimitata le aliquote delle accise previste per i bitumi di petrolio e gli oli lubrificanti.

In questo senso, ritiene che l'esame in sede referente possa procedere speditamente su entrambi i provvedimenti, ferma restando l'opportunità che il Governo fornisca alla Commissione i dati e gli elementi conoscitivi richiesti in relazione alla platea dei soggetti interessati e alla possibile quantificazione finanziaria degli oneri derivanti dall'intervento normativo proposto.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA osserva che il problema oggetto delle proposte di legge in esame, noto da tempo, è tuttora sotto attenta valutazione da parte del Governo: si tratta di un tema caratterizzato da evidenti elementi di ragionevolezza, che presenta, tuttavia, una significativa incertezza legata alla definizione dell'effettiva platea dei beneficiari e delle connesse quantificazioni finanziarie.

Fa notare, pertanto, che il Governo ha già richiesto formalmente all'INPS i dati relativi all'individuazione dei beneficiari, al fine di sciogliere i nodi connessi alla copertura dei relativi oneri. Rilevata l'esigenza di riflettere seriamente su talune delle ipotesi di copertura finanziaria al momento formulate, che appaiono di dubbia legittimità, anche alla luce di recenti sentenze della Corte costituzionale, auspica un lavoro comune in vista dell'individuazione di più adeguate forme di finanziamento. In attesa di valutare, dunque, i dati che fornirà l'INPS, ai cui vertici ha personalmente chiesto di prospettare anche possibili soluzioni, fa presente che l'Esecutivo continuerà a seguire con il massimo spirito collaborativo l'iter dei provvedimenti in esame, manifestando la propria disponibilità ad aggiornare quanto prima la Commissione sulle possibili strade da percorrere per giungere alla positiva conclusione della vicenda.

Maria MARZANA (M5S) fa presente che la sua proposta di legge, al pari di quella a prima firma Ghizzoni, intende rimediare a taluni errori tecnici della

« riforma Fornero », salvaguardando la specificità dei lavoratori della scuola, per i quali, in considerazione delle particolari modalità con cui è organizzata l'attività didattica, si chiede una diversa impostazione nella disciplina normativa dell'accesso alla pensione, alla stregua di quanto già previsto a livello legislativo prima dell'approvazione della recente riforma previdenziale. Giudicato paradossale che ancora non si disponga di dati certi circa la quantificazione della platea dei beneficiari, ricorda che la stessa Ministra Carrozza si è mostrata disponibile ad una soluzione della questione.

Giudica, dunque, indifferibile l'esigenza di fornire risposte al personale della scuola, precisando che la presunta mancanza di risorse non può penalizzare intere categorie di lavoratori, che rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale della società. Auspicato, pertanto, che la Commissione sappia assumere al più presto iniziative condivise, manifesta la propria disponibilità a ragionare sull'unificazione dei testi in esame, anche individuando ipotesi alternative di finanziamento degli interventi.

Manuela GHIZZONI (PD), in ordine alle esigenze di quantificazione della platea dei possibili beneficiari, chiede al Governo di sollecitare in tal senso non solo l'INPS, ma anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto che tale dicastero è presumibilmente in possesso di dati molto attendibili, essendo dotato di una banca dati aggiornata ed evoluta, che fa riferimento all'età anagrafica dei lavoratori e alla loro posizione contributiva. Fatto notare che il numero dei lavoratori interessati non sembra essere particolarmente significativo, riguardando non più di 3.500 persone, auspica che qualsiasi ipotesi di quantificazione di tale platea sia predisposta sulla base di dati certi, posti in relazione con i requisiti specifici individuati dalle proposte normative in esame, piuttosto che — come sembra emergere da alcune preliminari valutazioni dell'INPS — con presunte e improbabili ipotesi di « effetto trascinamento ».

Annalisa PANNARALE (SEL) giudica urgente un intervento sulla materia, al fine di salvaguardare i lavoratori della scuola e garantire loro un accesso alla pensione secondo le norme previgenti rispetto alla « riforma Fornero ». Rilevato che sembrano esservi margini adeguati per un confronto serio e aperto tra i gruppi, auspica l'elaborazione di un testo unificato condiviso, nel quale sarà possibile, a suo avviso, ipotizzare forme di copertura alternative rispetto a quelle attualmente previste (cita, ad esempio, la possibilità di far fronte ai maggiori oneri utilizzando le risorse derivanti dall'incremento dei diritti delle concessioni televisive). Osservato, peraltro, che il numero dei lavoratori interessati appare esiguo, fa notare che gli interventi contemplati potrebbero rivelarsi non particolarmente onerosi, richiedendo un impegno finanziario contenuto. Chiede, in conclusione, al Governo di fornire quanto prima una stima certa di tali oneri, ricorrendo anche alla banca dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

C. 224 Fedriga, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini.

(Esame e rinvio — Abbinamento delle proposte di legge C. 1014 Fedriga e C. 387 Murer).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel rilevare che la Commissione inizia oggi l'esame delle proposte di legge in titolo, avverte che è stata nel frattempo assegnata anche la proposta di legge C. 1014 Fedriga, vertente sul medesimo argomento di cui ai progetti di legge all'ordine del giorno: la presidenza ne ha, pertanto, disposto l'ab-

binamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Invita, dunque, la relatrice a illustrare alla Commissione anche i contenuti di detta proposta di legge.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, osserva che le proposte di legge C. 224 Fedriga, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini e C. 1014 Fedriga, di contenuto assai simile tra loro, intervengono sulla questione dei cosiddetti « esodati ». Fa notare che le proposte di legge C. 224, C. 727 e C. 1014, intervenendo sull'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e sull'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, ripropongono, con limitate modifiche e aggiustamenti, il testo unificato (AA.CC. 5103, 5236 e 5247), approvato il 4 ottobre 2012 dall'XI Commissione, il cui *iter* in Assemblea si è interrotto a causa del termine della precedente Legislatura: in particolare, le proposte di legge C. 224 e C. 1014 sono sostanzialmente sovrapponibili, differenziandosi unicamente per la copertura degli oneri finanziari, mentre la proposta di legge C. 946, di contenuto più ampio, prevede anche interventi in materia di flessibilità pensionistica e per favorire la diffusione di una cultura previdenziale nelle scuole.

Per quanto concerne la questione degli esodati, ricorda che il Governo e il Parlamento sono ripetutamente intervenuti al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici: per effetto dei ripetuti interventi del legislatore, è stata fin qui garantita copertura previdenziale ad un totale di circa 130.000 lavoratori (fino al 2014), con stanziamenti complessivi pari a 9,81 miliardi di euro, e attualmente sono salvaguardati solo i lavoratori e le lavoratrici che rientrano nei criteri fino ad oggi approvati, ma esistono ancora lavoratori che sarebbero potuti andare in pensione con la normativa previgente già nel 2013. Osserva, pertanto, che lo scopo delle presenti proposte di legge è proprio quello di permettere a chi era vicino al pensionamento di poter ottenere la pensione.

Passando ai contenuti delle proposte di legge in esame, segnala in primo luogo che le proposte di legge C. 224, C. 727 e C. 946 prevedono la disapplicazione del regime delle decorrenze (cosiddette « finestre ») e del meccanismo di incremento anagrafico legato all'aspettativa di vita ai fini dell'accesso alla pensione anticipata per le lavoratrici dipendenti ed autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, il quale ha riconosciuto, in via sperimentale fino al 2015, la possibilità di pensionamento, con calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, con 35 anni di anzianità contributiva e 57 (se lavoratrici dipendenti) o 58 (se lavoratrici autonome) anni di età.

Rileva che la proposta di legge C. 224 consente invece l'accesso alla pensione anticipata, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, con un'anzianità contributiva pari a 35 anni e con età anagrafica pari a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, a 58 anni per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, a 59 anni per i lavoratori autonomi; sempre in via sperimentale, per il biennio 2016-2017, si consente l'accesso al pensionamento con un'anzianità contributiva pari a 35 anni e con età anagrafica pari a 59 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 60 anni per i lavoratori e le lavoratrici autonomi: in tali casi il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1° gennaio 1996. Fa osservare che è inoltre previsto l'obbligo per il Governo di trasmettere, entro il 31 settembre 2017, una relazione sugli effetti della sperimentazione, ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Sottolinea che le proposte di legge apportano, poi, modifiche all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha previsto (attraverso uno specifico sistema derogatorio) che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi a specifiche categorie di

soggetti: in particolare, viene procrastinato il termine entro il quale è consentito avvalersi della normativa previdenziale previgente; si estende il sistema derogatorio ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, nonché ai lavoratori collocati in mobilità che maturino il diritto alla pensione entro i 24 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità medesima; si stabilisce che per i lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto all'accesso al sistema derogatorio sia condizionato esclusivamente dalla data degli accordi collettivi, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità; si introducono sostanziali modifiche per i lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché per i lavoratori per i quali fosse stato previsto da accordi collettivi, stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai predetti fondi; si prevede la possibilità, per i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, di usufruire della disciplina previgente a condizione che abbiano presentato domanda alla data del 31 gennaio 2012 e che perfezionino i requisiti per usufruire del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018, precisando che non rilevano né l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione della prosecuzione volontaria, né l'eventuale mancato versamento di almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre; si prevede l'accesso alla disciplina derogatoria per i lavoratori che, entro la data del 31 dicembre 2011, abbiano usufruito di congedi per assistere figli o congiunti con disabilità gravi, i quali maturino il requisito per il trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2014, sempre in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a

40; infine, si prevede l'accesso al sistema derogatorio anche per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito o entro 48 mesi successivi alla sua cessazione.

Osserva che le proposte di legge estendono, quindi, ai lavoratori del settore pubblico, le deroghe previste per i lavoratori privati dall'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha disposto un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti. Fa notare che si tratta dei lavoratori con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni alla data del 31 dicembre 2012, a condizione che avessero maturato, prima dell'entrata in vigore della legge, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004 (la cosiddetta « quota 96 », quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di un'età anagrafica minima di 60 anni), i quali possono conseguire la pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; nonché delle lavoratrici con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni, a condizione che avessero maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data avessero conseguito un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Segnala che limitate modifiche riguardano anche il comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha previsto uno specifico regolamento per l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici per alcune categorie di lavoratori (si tratta del personale del Comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico; di differenti categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, quali spedizionieri doganali, lavoratori delle aziende in crisi e dei poligrafici, dei pubblici servizi di trasporto, lavoratori marittimi, lavora-

tori dello spettacolo, sportivi professionisti e personale del settore del trasporto aereo): in particolare, si estende la norma anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, mentre ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi viene riconosciuto il carattere usurante della relativa attività.

Osserva che le proposte di legge apportano poi, sebbene con alcune differenze, modifiche ai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, i quali hanno ricompreso nella categoria dei soggetti beneficiari della disciplina previgente anche i lavoratori con rapporto risolto in base ad accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all'esodo (comma 2-ter) e i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà di settore (comma 2-quater). Per quanto attiene alle modifiche al comma 2-ter, rileva che si dispone che siano inclusi nel previgente regime delle decorrenze anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente, per licenziamento a qualsiasi titolo, in conseguenza del fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2011 (31 gennaio 2012, nelle proposte di legge 224 e 1014), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (31 dicembre 2012, nelle proposte di legge n. 224 e 1014); il lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la maturazione del diritto al trattamento pensionistico (e non più la decorrenza del trattamento medesimo) entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Rimarca che, ai fini della concessione dei benefici, non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura tem-

poranea avvenuta dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo.

Per quanto attiene alle modifiche al comma 2-quater, riferisce che si amplia la platea delle fattispecie per le quali non trova applicazione la riduzione percentuale del trattamento pensionistico in caso di pensionamento anticipato; più specificamente, la riduzione non si applica, limitatamente ai soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi da prestazione effettiva di lavoro, ricomprendendovi anche i periodi di fruizione dei permessi spettanti ai genitori lavoratori, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità accertata.

Mette in evidenza la piena validità che viene riconosciuta agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa, ai fini dell'accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge n. 201 del 2011, facendo poi notare che tutte le proposte di legge prevedono il monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale, con l'obbligo per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'INPS, di presentare una relazione semestrale alle competenti Commissioni parlamentari.

Segnala, infine, che la sola proposta di legge C. 946 contiene anche ulteriori disposizioni volte a consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico (disposizioni analoghe sono contenute anche nella proposta di legge C. 857 Damiano, di cui la Commissione avvierà anche l'esame in data odierna), nonché una delega al Governo per favorire la diffusione di una cultura previdenziale nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per quanto attiene ai profili finanziari, rileva che le proposte di legge C. 727 e C. 946 valutano gli oneri in 240 milioni di euro per il 2013, 630 milioni per il 2014,

1.040 milioni per il 2015, 1.220 milioni per il 2016, 1.030 milioni per il 2017, 610 milioni per il 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, al fine di assicurare il reperimento delle necessarie risorse, mentre le proposte di legge C. 224 e C. 1014 dispongono che la copertura degli oneri (peraltro non quantificati) avvenga a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché (analogamente alle proposte di legge C. 727 e C. 946), a valere sulle maggiori entrate rivenienti da misure in materia di giochi pubblici.

Auspica, pertanto, che la Commissione possa svolgere un lavoro intenso, utile a risolvere i problemi tuttora esistenti, portando alla definitiva approvazione un provvedimento molto atteso dalla collettività. Coglie, peraltro, l'occasione dell'esame dei predetti provvedimenti per avvisare che risulta assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 387 Murer, recante «Delega al Governo per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche ai settori del pubblico impiego e del lavoro autonomo». Ritiene, a tale proposito, utile che anche questo provvedimento – sebbene non identico ai progetti di legge di cui oggi è iniziato l'esame, ma comunque di contenuto parzialmente analogo – possa essere abbinato alle restanti proposte normative, ai fini di un'istruttoria comune.

Fa notare, in conclusione, che i provvedimenti in esame si collocano necessariamente nel solco di una logica di salvaguardia, che peraltro non si sente di condividere in termini assoluti, perseguendo un obiettivo di riduzione del danno prodotto dalla recente «manovra Fornero» e dai successivi provvedimenti

attuativi: l'obiettivo è quello di estendere gli interventi di deroga anche in favore di ulteriori categorie di lavoratori, facendo altresì chiarezza in ordine all'applicazione di talune norme di deroga, affinché, ad esempio, venga attribuita rilevanza, ai fini della tutela, non al momento della decorrenza dei trattamenti, ma a quello della maturazione dei requisiti.

Titti DI SALVO (SEL), nell'esprimere condivisione sui provvedimenti in esame, ribadisce che sulla delicata materia della previdenza dei macchinisti ferroviari, penalizzati dall'errata interpretazione data al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, il suo gruppo ha presentato una propria proposta di legge (C. 1045), di cui prospetta sin d'ora il sollecito abbinamento alle proposte di legge in esame, non appena essa sarà assegnata alla Commissione.

Più in generale, ritiene che la Commissione abbia oggi avviato l'esame di proposte normative molto importanti, in quanto tese a porre rimedio agli errori commessi dal precedente Governo, che ha penalizzato categorie di lavoratori disgiunti, tra i quali cita coloro che sono stati licenziati.

Walter RIZZETTO, *presidente*, segnala anzitutto che – secondo quanto già assicurato dalla presidenza nella giornata di ieri – la proposta di legge C. 1045 Di Salvo, non appena assegnata alla Commissione, potrà essere abbinata ai progetti di legge di cui oggi è iniziato l'esame.

Preso atto, inoltre, di quanto prospettato dal relatore al termine della sua relazione illustrativa, ricorda che è stato richiesto l'abbinamento ai progetti di legge in esame anche della proposta di legge C. 387 Murer, che verte su un argomento analogo a quello trattato dai restanti provvedimenti. Per tale ragione, propone alla Commissione di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, anche della predetta proposta di legge C. 387 Murer.

La Commissione concorda.

Walter RIZZETTO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renata POLVERINI (PdL), *relatore*, segnala che la proposta di legge C. 857 Damiano reca disposizioni in materia di pensionamento flessibile, facendo notare che le disposizioni da questa recate si pongono l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso ai trattamenti pensionistici, abbassando il livello dei requisiti attualmente richiesti, recuperando un criterio di equità che si era perso con la riforma del 2011.

Osserva che la proposta è composta da un unico articolo, suddiviso in 4 commi, rilevando che il comma 1 disciplina l'introduzione di forme flessibili di pensionamento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, volte a consentire al lavoratore, che abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e il cui importo dell'assegno, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte quello dell'assegno sociale, la possibilità di scegliere il momento di cessazione dell'attività lavorativa, all'interno di una fascia che va da un minimo di 62 anni ad un massimo di 70 anni di età.

Segnala che il comma 2 prevede che il trattamento pensionistico venga definito determinando l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza di ciascun lavoratore, al quale viene applicata una riduzione o maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo, a seconda che l'età di pensionamento sia inferiore o superiore ai 66 anni e degli anni di contributi versati: più specificamente, si prevede una riduzione o una maggiorazione correlata al-

l'età dell'effettivo pensionamento, che varia da -8 per cento a +8 per cento, con valore neutro di riferimento pari a 66 anni, secondo quanto illustrato dalla tabella che risulta allegata al testo della proposta di legge.

Sottolinea poi che il comma 3 dispone che il limite dell'età anagrafica non si applica ai lavoratori che abbiano maturato almeno 41 anni di anzianità contributiva; inoltre, le forme flessibili di pensionamento, nonché il sistema di penalizzazione e di incentivazione non trovano applicazione, se meno favorevoli, nei confronti dei soggetti che svolgono lavori usuranti, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Fa presente, altresì, che il comma 4 dispone che sino al 31 dicembre 2016 l'adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso al sistema pensionistico dovuto all'allungamento della speranza di vita sia determinato nella misura di 3 mesi complessivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Ritiene che l'intervento sulla materia con un provvedimento legislativo si renda necessario in quanto essa è disciplinata da fonti primarie (in particolare, dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011), osservando che le disposizioni contenute nella proposta di legge sono riconducibili alla materia di potestà legislativa esclusiva statale « previdenza sociale », di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione.

Fa, inoltre, presente che la proposta di legge non interviene a modificare la normativa vigente (recata, per l'appunto, dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011) e che disposizioni analoghe a quelle contenute nella proposta di legge in titolo sono riportate anche nel suo progetto di legge C. 946, abbinato alle proposte di legge C. 224 Fedriga, C. 727 Damiano e C. 1014 Fedriga (oltre che C. 387 Murer), di cui la Commissione stessa ha appena avviato l'esame nella seduta odierna. In tal senso, preannuncia sin d'ora l'intenzione di scorporare dalla proposta C. 946 la parte che riguarda l'aspetto della flessibi-

lità, per farla confluire nell'ambito della presente proposta di legge, una volta conclusa la fase istruttoria.

Eleonora BECHIS (M5S) chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sulla proposta di legge in esame e sulle proposte di legge C. 224 e abbinate, il cui iter è iniziato oggi, al fine di ascoltare, in particolare, le valutazioni delle organizzazioni sindacali di base, nonché i rappresentanti della « rete » dei comitati degli esodati.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che sarà sua cura riferire prontamente

tale richiesta al presidente Damiano, ritiene che la questione posta potrà essere valutata nel prosieguo dell'iter e, più in particolare, in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel cui ambito potrà essere definita in termini più puntuali la tempistica dell'esame del provvedimento e delle proposte di legge C. 224 e abbinate, che al momento – essendo appena partita l'istruttoria in Commissione – non è chiaramente preventivabile.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-00387 Pizzolante: Attuazione della normativa sulla sicurezza del lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione del Governo sulla mancata attuazione – nel termine semestrale previsto – della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Ricordo, al riguardo, che la legge richiamata ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto « Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro », prevedendo che la valutazione del rischio nei cantieri includa anche quello relativo alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo.

A tal proposito, il coordinatore per la progettazione potrà disporre la bonifica preventiva del cantiere interessato, avva-

lendosi di un'impresa specializzata iscritta ad apposito albo istituito presso il Ministero della difesa.

La disciplina dell'albo, ivi inclusi i requisiti di iscrizione e di controllo, avrebbe dovuto essere definita, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 177 del 2012, quindi entro il 2 maggio scorso, con decreto interministeriale di competenza primaria del Ministero della difesa, con il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Faccio, da ultimo, presente che da quanto appreso dal Dicastero competente, il decreto è attualmente in fase di predisposizione.

Sarà cura degli Uffici del Ministero da me rappresentato attivare ogni utile iniziativa volta ad agevolare la prossima adozione del decreto.

ALLEGATO 2

5-00388 Bechis: Iniziative per la salvaguardia dei lavoratori « esodati ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare presentato dall'onorevole Bechis, relativo alle salvaguardie previste per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, sulla base degli elementi forniti dall'INPS.

Faccio, preliminarmente, presente che l'INPS ha definito tutte le domande di accesso alla salvaguardia prevista dall'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (cosiddetta « salva Italia »), ivi incluse quelle relative ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria, potenzialmente interessati alle misure di tutela.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento dei contributi volontari utili al raggiungimento del requisito per la pensione, occorre considerare che la contribuzione volontaria si intende regolarmente assolta soltanto qualora l'importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre sia versato entro il trimestre successivo. Naturalmente i bollettini predisposti dall'Istituto per il pagamento dei contributi arretrati coprono l'intero periodo di calcolo.

Qualora, tuttavia, il soggetto autorizzato intenda coprire con il proprio pagamento un periodo inferiore a quello indicato, in modo che, ad esempio, risulti sufficiente a raggiungere i requisiti minimi utili a beneficiare delle vigenti normative in materia di salvaguardie pensionistiche, potrà, accedendo al Portale dei pagamenti del sito dell'INPS, modificare e stampare direttamente i bollettini frazionati, pagando in tal modo l'importo corrispondente, inferiore a quanto notificato in precedenza.

In alternativa, tale operazione potrà essere effettuata anche prendendo contatti con la sede INPS competente o con un Patronato di riferimento, per richiedere la predisposizione ed il rilascio di un bollettino di importo adeguato al periodo di copertura desiderato.

Da ultimo, ricordo che i contributi volontari versati sono utili al calcolo della pensione, aumentandone l'importo, e sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il versamento è stato effettuato.

ALLEGATO 3

5-00389 Di Salvo: Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori della Berco SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Di Salvo, inerente la situazione produttiva ed occupazionale della società Berco Group – facente parte del Gruppo Thyssen Krupp – con sede legale in Copparo (Ferrara) ed unità produttive dislocate in varie parti del territorio nazionale.

La predetta società – operante nel settore macchine movimento terra ed agricole – ha subito un pesante deterioramento delle proprie condizioni economico-finanziarie e una significativa contrazione della propria attività produttiva in conseguenza della grave crisi che ha coinvolto tutti i principali mercati di sbocco a livello globale.

In siffatto contesto, la società Berco Group – che in precedenza aveva già usufruito, per 12 mesi, del trattamento di straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale – ha provveduto a presentare al Ministero che rappresento un piano industriale di ristrutturazione volto a recuperare un adeguato livello di competitività su tutti i mercati di riferimento.

Conseguentemente – con decreto del 26 agosto 2010 – la Direzione generale per le politiche attive e passive del Ministero che rappresento ha provveduto ad approvare il piano di ristrutturazione, autorizzando nel contempo la corresponsione – a decorrere dal 1° maggio 2010 – del trattamento di CIGS, per 24 mesi, per un massimo di 2.609 unità lavorative in forza presso le unità di Copparo, Castelfranco Veneto (Treviso) e Bussano (Torino).

Successivamente, in considerazione della particolare complessità dei processi

produttivi attivati e della permanenza di una eccedenza di personale, la predetta Direzione ha concesso – con decreto del 30 ottobre 2012 – la proroga del programma di ristrutturazione per il periodo dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2013, autorizzando nel contempo la corresponsione del trattamento di CIGS per un massimo di 2.596 unità lavorative in forza presso i siti di Copparo, Castelfranco Veneto e Bussano.

A conclusione di tale procedura – permanendo la situazione di crisi aziendale ed i relativi esuberanti di personale – la Berco Group ha comunicato l'attivazione – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – della procedura di mobilità nei confronti di 611 unità lavorative in forza presso le unità di Copparo, Castelfranco Veneto, Bussano e Sasso Morelli.

Tutto ciò premesso, con riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole interrogante con il presente atto parlamentare, sono in grado di informare che, per i prossimi giorni, sono previsti presso il Ministero dello sviluppo economico diversi incontri con i rappresentanti delle istituzioni centrali e territoriali e con quelli delle organizzazioni sindacali interessate, allo scopo di analizzare tutti gli aspetti del piano industriale che dovrà accompagnare il risanamento ed il rilancio della Berco Group.

In questo quadro, saranno presi in considerazione gli aspetti organizzativi, finanziari e commerciali per verificare la possibilità che l'azienda possa continuare

a competere sui mercati internazionali, ma non meno importante sarà l'esame della questione occupazionale.

Al riguardo, per quanto di competenza, posso fin d'ora rassicurare l'interrogante in ordine alla piena disponibilità, da parte

del Governo, a valutare ogni possibile soluzione, in ordine alla vicenda aziendale posta all'attenzione, diretta a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

ALLEGATO 4

5-00390 Paris: Vicende occupazionali della Indesit Company in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulla situazione aziendale e occupazionale della Indesit Company SpA, in vista dell'annunciata delocalizzazione dell'attività produttiva all'estero.

Osservo in primo luogo al riguardo che, a seguito dell'annuncio dell'impresa di procedere ad una riorganizzazione, con la conseguente riduzione dell'organico in Italia per un totale di 1.450 unità, il Ministero dello sviluppo economico ha tempestivamente preso contatti con la direzione della società e con le segreterie nazionali delle principali organizzazioni sindacali, al fine di delineare un confronto sulle prospettive industriali del gruppo.

La scorsa settimana, giorno 11, infatti, il Ministro Zanonato e il sottosegretario De Vincenti hanno incontrato i rappresentanti sindacali per un primo esame delle conseguenze produttive ed occupazionali del piano Indesit e per definire un percorso di approfondimento, preliminare all'apertura di un tavolo di confronto sul piano industriale.

È chiaro che gli aspetti occupazionali potranno (e dovranno) essere affrontati all'esito del confronto sulle scelte produttive e sulla ripartizione dei sacrifici richiesti nei singoli stabilimenti.

Non posso nascondere, tuttavia, che le caratteristiche ad oggi note del piano industriale destano effettiva preoccupazione soprattutto per le pesanti conseguenze sull'area di Caserta e su quella di Fabriano, quest'ultima già pesantemente colpita dal fallimento della società Antonio Merloni.

Nel corso dell'incontro, infine, il Ministero dello sviluppo economico ha dato garanzie alle organizzazioni sindacali sul fatto

che continuerà il confronto con le associazioni di categoria e i sindacati di settore per individuare possibili politiche a sostegno del comparto dell'elettrodomestico.

Per quanto riguarda il Ministero che rappresento, vi è la piena disponibilità ad attivare, nelle condizioni previste dalla normativa vigente, particolari misure a tutela dell'occupazione quali, ad esempio, i contratti di solidarietà.

Faccio presente, inoltre, che i competenti uffici del Ministero che rappresento, l'8 luglio 2012, hanno autorizzato la concessione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 29 marzo 2012 al 28 marzo 2013 in favore dei lavoratori dei siti produttivi in provincia di Treviso ed in provincia di Bergamo.

Occorre ricordare, inoltre, che anche al fine di incentivare il *made in Italy* e la produzione nel territorio italiano il Governo ha varato la scorsa settimana misure straordinarie per favorire la crescita, la competitività e l'occupazione, nonché un ulteriore *set* di misure di semplificazione per i cittadini e per le imprese (mi riferisco al cosiddetto decreto-legge del « fare »).

Per quanto riguarda, invece, la delocalizzazione delle imprese nazionali verso Paesi europei ed extraeuropei, pur confermando che il Governo ha come priorità quella della tutela e del rafforzamento del tessuto produttivo nazionale, occorre di volta in volta verificare che le misure ipotizzate (in particolare, per ciò che riguarda la localizzazione delle imprese) siano coerenti con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e tengano conto del principio della libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali vigente al livello comunitario.

Da ultimo ribadisco che, come ha già avuto modo di precisare il Ministro Giovannini durante lo svolgimento della seduta di *Question Time* in Assemblea la scorsa settimana, il Governo intende migliorare la competitività e l'attrattività del Paese.

E infatti, operando in modo coerente con le norme comunitarie, non solo si potranno difendere ed accrescere i livelli occupazionali, ma si potrà aumentare, soprattutto, la nostra forza all'interno di un mondo sempre più globalizzato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

Giovedì 20 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.20 alle 13.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio	57
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni	57
Norme per la salvaguardia dei castagneti. C. 475 Oliverio	57
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi	57
AVVERTENZA	57

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 20 giugno 2013.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

C. 302 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

Norme per la salvaguardia dei castagneti.

C. 475 Oliverio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

C. 898 Faenzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Istituzione del Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e di un archivio informatico per la tutela dei medesimi prodotti e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni.

C. 367 Oliverio.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AVVERTENZA	4
------------------	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Atto n. 7 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	5
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	12
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	14

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la demo- craticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 342 Realacci</i>)	16
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico- mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	19
<i>ALLEGATO 1 (Testo base adottato dalla Commissione)</i>	23
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	22
<i>ALLEGATO 2 (Emendamento dei Relatori)</i>	24
AVVERTENZA	22

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 61/2013: Nuove disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) . 25

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo unificato C. 331 e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 28

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Atto n. 13 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 30

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 32

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato al Senato 33

AVVERTENZA 33

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Moby SpA sulle condizioni del trasporto marittimo di passeggeri da e per la Sardegna 34

Audizione di rappresentanti di Grandi Navi Veloci SpA, Marinvest Srl e SNAV SpA sulle condizioni del trasporto marittimo di passeggeri da e per la Sardegna 34

Audizione di rappresentanti di Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione SpA sulle condizioni del trasporto marittimo di passeggeri da e per la Sardegna 34

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare e C. 1042 Benamati (*Esame e rinvio*) 35

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Audizione di rappresentanti di Italia Lavoro (*Svolgimento e conclusione*) 39

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	40
5-00387 Pizzolante: Attuazione della normativa sulla sicurezza del lavoro per la bonifica degli ordigni bellici	40
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	50
5-00388 Bechis: Iniziative per la salvaguardia dei lavoratori « esodati »	40
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	51
5-00389 Di Salvo: Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori della Berco SpA	41
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	52
5-00390 Paris: Vicende occupazionali della Indesit Company in Italia	41
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	54
SEDE REFERENTE:	
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224 Fedriga, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1014 Fedriga e C. 387 Murer</i>)	43
Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano (<i>Esame e rinvio</i>)	48
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
XIII Agricoltura	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio	57
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni	57
Norme per la salvaguardia dei castagneti. C. 475 Oliverio	57
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi	57
AVVERTENZA	57

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00



17SMC000410